

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

### GESTIONE E CONTROLLO

D.Lgs. 231/2001



## INDICE

### PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	Pag. 6
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti	Pag. 6
1.2 Reati Presupposto	Pag. 7
1.3 Delitti Tentati	Pag. 18
1.4 Vicende modificative della Società	Pag. 18
1.5 Reati commessi all'estero	Pag. 19
1.6 Le Sanzioni	Pag. 19
1.7 L'esclusione della responsabilità amministrativa della Società (c.d. "esimente")	Pag. 20
1.8 La posizione di Strade e Servizi Srlu in relazione al D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 21
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Strade e Servizi Srlu	Pag. 22
2.1 Gli elementi indispensabili del Modello	Pag. 22
2.2 Le Linee Guida emanate da Confindustria	Pag. 23
2.3 Il Progetto per la definizione del Modello di Organizzazione e Gestione di Strade e Servizi Srlu	Pag. 23
2.4 Definizione dei principi di controllo	Pag. 25
2.5 I destinatari del Modello	Pag. 26
2.6 Formazione del Personale	Pag. 27
3. L'attività e la struttura organizzativa di Strade e Servizi Srlu	Pag. 27
3.1 Modello di Governance	Pag. 29
3.2 L'assetto societario	Pag. 32

### PARTE SPECIALE

4. Analisi del rischio in Strade e Servizi Srlu e classificazione dei reati	Pag. 32
4.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D.Lgs. 231/2001	Pag. 33
4.2 Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione	Pag. 37
4.3 Fattispecie in tema di reati societari	Pag. 38
4.4 Attività sensibili in relazione ai reati societari.	Pag. 41

5. Le fattispecie di reati informatici e trattamento illecito di dati richiamate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001	Pag. 42
5.1 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai delitti informatici	Pag. 48
6. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Pag. 49
6.1 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	Pag. 51
7. Le fattispecie di reato richiamate dall'artt. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, reato di ricettazione, di riciclaggio, di impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio	Pag. 52
7.1 Ricettazione	Pag. 52
7.2 Riciclaggio	Pag. 53
7.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Pag. 53
7.4 Autoriciclaggio	Pag. 53
7.5 Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio ai fini del D.Lgs. 231/01	Pag. 54
8. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, Delitti di criminalità organizzata di rilevanza transnazionale ex art.10 della L. 146/2006	Pag. 55
8.1 Fattispecie di reato di associazione a delinquere e associazione a delinquere di stampo mafioso	Pag. 55
8.2 Aree sensibili in relazione ai delitti di criminalità organizzata di rilevanza transnazionale	Pag. 57
9. Fattispecie di reati in materia di diritti d'autore	Pag. 57
9.1 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai reati di diritto d'autore	Pag. 62
10. Fattispecie di reati in materia ambientale	Pag. 63
10.1 Introduzione	Pag. 63
10.2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai reati in materia ambientale.	Pag. 65
11. Reati Tributari	Pag. 65
11.1 La fattispecie dei reati tributari	Pag. 65
11.2 I processi e le attività sensibili in materia di reati tributari	Pag. 69
12. Delitti di contrabbando previsti e puniti dal D.P.R. n. 43/1973 (art. 25-sexiesdecies)	Pag. 72
12.1 I processi e le attività sensili in materia di reati di contrabbando	Pag. 73
13. Funzionamento del Modello	Pag. 74
13.1 Premessa	Pag. 74
13.2 Criteri Generali	Pag. 74

14. Il sistema di controllo nelle attività sensibili in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione	Pag. 75
14.1 Principi generali	Pag. 75
14.2 I protocolli specifici di controllo	Pag. 78
15. Sistemi di controllo sulla gestione delle attività sensibili in relazione ai reati societari	Pag. 85
15.1 Principi generali di controllo	Pag. 85
15.2 I protocolli specifici di controllo	Pag. 86
16. Sistema di controlli sulla gestione delle attività sensibili in relazione ai rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Pag. 88
16.1 I principi generali di controllo	Pag. 88
16.2 I protocolli specifici di controllo	Pag. 88
16.3 Principi di comportamento e controllo specifici	Pag. 89
16.4 Controllo	Pag. 90
16.5 Visita luoghi di lavoro	Pag. 91
16.6 Condotta dei dipendenti	Pag. 91
17. Sistema di controlli nelle aree sensibili alla commissione di reati in materia di diritti d'autore	Pag. 91
17.1 I principi generali di controllo	Pag. 91
17.2 I protocolli specifici di controllo	Pag. 91
18. Sistema di controllo nelle aree sensibili in relazione ai reati informatici	Pag. 92
18.1 I principi generali di controllo	Pag. 92
18.2 I protocolli specifici di controllo	Pag. 92
19. Sistema di controllo nelle attività sensibili in relazione ai reati contro la personalità individuale, reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio ai fini del D.Lgs. 231/2001	Pag. 95
19.1 Il sistema dei controlli	Pag. 95
19.2 I principi generali di controllo	Pag. 95
19.3 I protocolli specifici di controllo	Pag. 95
20. Controlli sulla gestione delle attività sensibili in relazione ai reati transnazionali di associazioni a delinquere e associazioni a delinquere di stampo mafioso	Pag. 97

20.1 Principi Generali di comportamento	Pag. 97
21. Controlli sulla gestione delle attività sensibili in relazione ai reati tributari	Pag. 97
21.1 Regole generali e principi generali di comportamento	Pag. 97
21.2 I principi generali di controllo	Pag. 99
21.3 I protocolli specifici di controllo	Pag. 99
22. Organismo di vigilanza	Pag.102
22.1 Costituzione e Regolamento	Pag.102
22.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	Pag.103
22.3 I poteri dell'Organismo di Vigilanza	Pag.104
22.4 Flussi informativi verso l'OdV	Pag.104
22.5 Flussi informativi dall'OdV verso il vertice societario	Pag.106
23. Struttura del sistema disciplinare	Pag.107
23.1 Funzione	Pag.107
23.2 Principi generali	Pag.108
23.3 Misure nei confronti dell'Amministratore Unico	Pag.109
23.4 Misure nei confronti di altre categorie di personale	Pag.110
23.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi	Pag.110
23.6 Informazioni all'OdV	Pag.110
24. Criteri generali per le prime attuazioni e aggiornamento o adeguamento del modello	Pag.110
24.1 Premessa	Pag.111
24.2 Casi e criteri di definizione del Programma	Pag.111

## PARTE GENERALE

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

#### 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli Enti (da intendersi come ente, associazioni, società, consorzi, ecc., di seguito denominata “Società”) per alcune fattispecie di reato commesse nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima (cosiddetti “soggetti apicali”);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (lavoratori subordinati, collaboratori, consulenti, ...).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso effettivamente il reato, rimanendo tuttavia autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.

Con il D.Lgs. n. 231/01 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

In particolare assumono rilievo: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali; la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale adottati dall’Assemblea Generale rispettivamente il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, poi ratificati con L. n. 146/2006.

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio delle società e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati connessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 c.p. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolubilità dell’autore materiale del fatto.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero dalla Società che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

## 1.2 I Reati Presupposto.

L'elencazione dei reati presupposto si è recentemente ampliata, ed è destinata ad essere ulteriormente rivista alla luce delle modifiche in materia previste da numerosi disegni di legge. Al momento della redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello" o "Modello di Organizzazione"), i reati in relazione ai quali si configura una responsabilità amministrativa in capo alla Società sono quelli tassativamente elencati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, oltre che dagli artt. 3 e 10 L. n. 146/2006.

- Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs 231/01)  
Articolo modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190:
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater) aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di Corti Internazionali o degli organi delle CE o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle CE e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p. limitatamente al primo comma);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs 231/01):
- ✓ Malversazione a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente Pubblico (art. 316-ter c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

- ✓ Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 256 c.p.);
- ✓ Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (Art. 2 Legge n. 898 del 1986).
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.L.gs 231/01 Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6 D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 modificato dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009):
- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 457);
- ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ✓ Contraffazione carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460c.p.);
- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.),
- ✓ Uso di valori contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 D.L.gs 231/01 Articolo inserito dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009):
- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- ✓ Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
- Reati Societari (art. 25 ter, D.Lgs 231/01 Articolo aggiunto dal D.L.gs 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, innovato dalle L. 28 dicembre 2005, n. 262, L. 6 novembre 2012, n. 190, L. 27 maggio 2015, n. 69, L. 15 marzo 2017, n. 38):
- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);



- ✓ Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- ✓ False comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.);
- ✓ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- ✓ Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D. Lgs 231/01 – Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7):
- ✓ Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- ✓ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);

- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- ✓ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
- ✓ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. 2019 n.105).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs 231/01 - articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 art. 2 co. 29):
- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416 ter c.p.);
- ✓ Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.);
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- ✓ Delitti di cui all'art. 407 comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).
- Reati transazionali (legge 16 marzo 2006 n. 146, artt 3 e 10).

L'art. 3 della legge definisce reato transazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato, b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- ✓ Disposizioni concernenti il traffico di migranti (artt. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377 bis c.p.);
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25- quater, D.Lgs 231/01);

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ex art. 583 bis c.p. (art. 25 quater<sup>1</sup>, inserito dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2006, n. 7):
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25- quinquies, D.Lgs 231/01, inserito dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228, e modificato dalle L. 6 febbraio 2006, n. 38, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, e L. 29 ottobre 2016, n. 199):
- ✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ Prostituzione minorile (art. 600 bis co. 1 e 2 c.p.);
- ✓ Pornografia minorile (art. 600 ter co. 1, 2, 3 e 4 c.p.);
- ✓ Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- ✓ Pornografia virtuale ( art. 600 quater 1 c.p.);
- ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- ✓ Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- ✓ Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).
  - Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs 231/01 reato aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9):
- ✓ Abuso di informazioni privilegiate (D.L.gs 24/2/1998, n. 58, art. 184);
- ✓ Manipolazione di mercato (D.L.gs.24702/1998, n. 58, art. 185);
  - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies, D.Lgs 231/01 articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9):
- ✓ Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose ( art. 590 c.p.).
  - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.L.gs 231/01, inserito dal D.Lgs 21 novembre 2007 n.231 art. 63, co 3):
- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648- bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648 ter<sup>1</sup> c.p.).
  - Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies, D. Lgs. 231/01 - articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99):
- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere,

- di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art.171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3);
  - ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 – bis L. 633/1941 comma 1);
  - ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171- bis L. 633/1941 comma 2);
  - ✓ abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; B) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; C) detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, commercializzazione, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione mediante ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); D) detenzione per la vendita o la distribuzione, commercializzazione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; E) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; F) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commercialmente, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; F-BIS) fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; H) abusiva rimozione o alterazione delle

informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171- ter L. 633/1941 comma 1);

- ✓ A) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercializzazione, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; A-BIS) a fini di lucro, comunicazione al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; B) commissione dei reati di cui al comma 1 esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- C) promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1 (art. 171- ter comma 2 e art. 171 septies L. 633/1941);
- ✓ a fini fraudolenti produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio (art. 171 octies L. 633/1941).
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs 231/01, articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4, e sostituito dall'art. 2 comma 1 D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121):
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
  - Reati Ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs 231/01, aggiunto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dall'art. 1 comma 8 della L. 22 maggio 2015, n. 68):
- ✓ Inquinamento ambientale, anche in forma colposa (art. 452 bis e 452 quinquies c.p.);
- ✓ Disastro ambientale, anche in forma colposa (art. 452 quater e 452 quinquies c.p.);
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- ✓ Delitti associativi ex art. 416 e 416 bis c.p. allo scopo di commettere un delitto contro l'ambiente di cui al Titolo VI bis del libro II del codice penale, ovvero delitto art. 416 bis c.p. finalizzato all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452 octies c.p.);
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- ✓ Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi su suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 d.lgs. 152/2006);
- ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/2006);

- ✓ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs 152/06);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/06);
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/06);
- ✓ Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 terdecies c.p.);
- ✓ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI 8 D.Lgs 152/06, art. 260 bis);
- ✓ esercizio di un impianto o di una attività violando i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 comma 5 d.lgs. 152/2006);
- ✓ in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni; importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (art. 1 commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- ✓ in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni; importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista (art. 2 commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- ✓ detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992 (art. 6 comma 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- ✓ falsità in atti relative a fattispecie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 bis co. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- ✓ violazione delle disposizioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549 relativa alle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente);
- ✓ Inquinamento doloso (D.Lgs 202/07, art. 8);
- ✓ Inquinamento colposo ( D.Lgs 202/07, art. 9);

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies, introdotto dall'art. 2 d.lgs. 16 luglio 2012, n. 190):
  - ✓ occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, sono minori in età non lavorativa, ovvero sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (art. 22 comma 12 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)
  - ✓ Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Tali condotte possono essere aggravate nei casi in cui siano finalizzate a reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero siano commesse al fine di trarne profitto, anche indiretto (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
  - ✓ Favoreggiamento della permanenza dello straniero irregolare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del T.U. sull'immigrazione clandestina, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del predetto articolo 12 (art. 12 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies, introdotto dalla Legge 167/2017 e modificato dal D.lgs. 21/2018)
  - ✓ Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive della durata non inferiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01, ovvero con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 231/01, qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti:
- ✓ Segregazione razziale e Apartheid (art. 3, comma 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies, D. Lgs. n. 231/01 inserito dall'art. 5 della L. 3 maggio 2019, n. 39, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014)

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive della durata non inferiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01:

  - ✓ Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401);
  - ✓ Esercizio abusivo di organizzazione del gioco del lotto o di concorso pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
  - ✓ Organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale



italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);

- ✓ Organizzazione, esercizio e raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche nel caso in cui i giochi d'azzardo siano esercitati a mezzo di apparecchi vietati dall'art. 110 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) (art. 4, co. 1 e 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- ✓ svolgimento in Italia – da parte di chiunque sia privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza – di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero (art. 4, co. 4 bis della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- ✓ raccolta o prenotazione di giocate del lotto, di concorso pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica da parte di chiunque sia sprovvisto di apposita autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (art. 4, co. 4 ter della L. 13 dicembre 1989, n. 401).

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 260 quote:

- ✓ esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità e vendita sul territorio nazionale, senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- ✓ organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità diverse da quelle previste dalla legge, anche da parte di taluno che sia titolare della prescritta concessione (art. 4, co. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- ✓ pubblicizzazione all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui all'art. 4, co. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 e fuori dai casi di concorso nei reati ivi previsti, nonché
- ✓ pubblicizzazione in Italia, in qualsiasi modo, a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (art. 4, co. 2 della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- ✓ partecipazione a concorso, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui all'art. art. 4, co. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, fuori dei casi di concorso in uno dei reati ivi previsti (art. 4, co. 3 della L. 13 dicembre 1989, n. 401).
- Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/01, inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, concernente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157)

Delitti di cui al D. Lgs. n. 74/2000:

- ✓ per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- ✓ per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto



dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- ✓ per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- ✓ per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- ✓ per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- ✓ per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- ✓ per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- ✓ delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4 (aggiunto dal D.lgs. 75 del 2020);
- ✓ delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'articolo 5 (aggiunto dal D.lgs. 75 del 2020);
- ✓ delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater (aggiunto dal D.lgs. 75 del 2020).
- ✓ Delitti di contrabbando (aggiunti dal D.lgs. 74 del 2020)
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- ✓ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- ✓ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Come meglio verrà esposto in seguito, sulla base di una specifica analisi sono state individuate, per Strade e Servizi Srlu (di seguito anche “Società”) aree sensibili in cui l’attività di gestione potrebbe essere esposta a rischi di commissione dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001.

In tal modo, viene personalizzata la “mappatura dei rischi” al fine di rispondere all’esigenza di redigere il Modello di Organizzazione secondo le caratteristiche proprie della Società, garantendo così un’adeguata efficacia preventiva del Modello stesso.

Per comprendere l’importanza che riveste il Modello di Organizzazione in termini di tutela della Società, occorre tener presente che, nel caso in cui l’autore dell’illecito rientri tra i soggetti apicali, sussiste in capo alla stessa, una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale della Società stessa. Qualora, invece, l’autore dell’illecito rientri tra i soggetti “sottoposti” alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale, non vi è alcuna presunzione di responsabilità a carico della Società, a meno che non risulti che la sua commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha inteso costruire un modello di responsabilità della Società, conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva, di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla Società, al fine di sollecitare quest’ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

### 1.3 Delitti Tentati.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel capo I del D.Lgs 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni in casi in cui la Società impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26).

L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p.

### 1.4 Vicende modificative della società.

Il D.Lgs 231/01 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale della Società anche in relazione alle vicende modificative della società stessa (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda). Gli artt. 28-33 D.Lgs 231/01 regolano l’incidenza sulla responsabilità della Società delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa delle società;
- dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La relazione illustrativa del D.Lgs 231/01 afferma “il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti della società originaria,

mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.”

#### 1.5 Reati commessi all'estero.

Secondo l'Art. 4 del D.Lgs 231/2001, la Società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a reati- contemplati dallo stesso D.Lgs.231/01; tale norma sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificaione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs 231/01) su cui si fonda la responsabilità della Società per reati commessi all'estero sono indicati negli artt. 7 – 10 del codice penale.

#### 1.6 Le Sanzioni.

A carico della Società sono comminabili sanzioni pecuniarie, interdittive, la confisca anche per equivalente del prezzo o del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza di condanna e il commissariamento.

Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal giudice penale tenendo conto della gravità dell'illecito e del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Sono stabilite attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo della sanzione pecuniaria per ciascuna quota varia fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di euro 1549,37.

In presenza di reati di particolare gravità, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere applicate anche le sanzioni interdittive che possono comportare:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per applicare una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività della Società, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, nomina un commissario giudiziale con il compito di proseguire l'attività della stessa per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che doveva essere applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ svolgimento da parte della Società di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può determinare un grave pregiudizio alla collettività;
- ✓ svolgimento da parte della Società di un'attività la cui interruzione può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della stessa e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta nei confronti della Società la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

In caso di delitto tentato, le sanzioni non sono applicate solo se la Società impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.7 L'esclusione della responsabilità amministrativa della Società (c.d. "esimente").

In base all'art. 6 D.Lgs. 231/01, qualora il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, la Società non ne risponde nel caso in cui provi:

- ✓ di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ di aver istituito un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e verifica, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- ✓ che i soggetti che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- ✓ che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo.

In particolare, il Modello di Organizzazione e di Gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il modello prevede, altresì, che la società adotti un sistema di whistleblowing con il quale si preveda:

- ✓ uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e/o sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ✓ che il sistema disciplinare relativo alle violazioni del Modello preveda sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In base all'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2001, invece, qualora il reato venga commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Detta inosservanza è in ogni caso esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In tal caso il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, l'efficace attuazione del Modello richiede:

- ✓ una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- ✓ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

#### 1.8 La posizione di Strade e Servizi Srlu in relazione al D.Lgs. n. 231/2001.

Nel contesto generale delle attività inerenti la propria Corporate Governance, Strade e Servizi Srlu ha inteso:

- ✓ identificare le specifiche aree di rischio a cui è esposta la propria attività di impresa;
- ✓ adottare o definire apposite procedure;
- ✓ attuare efficaci meccanismi di controllo;
- ✓ introdurre un adeguato sistema sanzionatorio;
- ✓ adottare un "Codice Etico".

Pertanto, viene concretamente perseguito l'obiettivo di "responsabilizzare" l'attività aziendale con lo scopo di evitare la commissione dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il presente "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e il "Codice Etico" con il relativo regolamento sanzionatorio, così come richiesti dalla normativa di riferimento, sono stati adottati dalla società con delibera assembleare del 20 gennaio 2014 al fine di tutelare la stessa da eventuali responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Contestualmente all'adozione del Modello di cui sopra, l'Amministratore Unico ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e incaricato di vigilare sull'idoneità e sulla corretta attuazione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo".

Il Documento è stato aggiornato nel corso del 2020, e approvato con delibera del 24 Aprile 2020.

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI Strade e Servizi Srlu.

### 2.1 Gli elementi indispensabili del Modello.

Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi e regole che:

- ✓ incidono sulla regolamentazione del funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- ✓ regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Gli elementi indispensabili del Modello adottato da Strade e Servizi Srlu, in estrema sintesi, possono riassumersi come segue:

- ✓ esame dell'attività e dei processi aziendali;
- ✓ individuazione delle aree a rischio in cui si svolgono le attività "sensibili" alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 o dagli artt. 3 e 10 L. n. 146/2006;
- ✓ gestione dei singoli processi che si sviluppano nell'ambito delle attività "sensibili" in modo da garantire:
  - l'individuazione dei soggetti responsabili con relativi poteri;
  - la separazione dei compiti e la previsione delle necessarie autorizzazioni;
  - la tracciabilità degli atti compiuti e delle operazioni effettuate, in modo da poter risalire, anche a distanza di tempo, ai soggetti coinvolti nei singoli processi;
- ✓ nomina dell'Organismo di Vigilanza in modo da garantire:
  - la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
  - i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e dall'Organismo di Vigilanza verso gli Organi della Società;
- ✓ individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello
- ✓ individuazione di canali di whistleblowing che consentano ai soggetti apicali e/o sottoposti, di cui all'art. 5 comma 1 del d.lgs. 231/2001, di segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del modello, nel rispetto della riservatezza dell'identità dei segnalanti.

I Modelli di Organizzazione e di Gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, atti di emanazione dell'Amministratore Unico.

## 2.2 Le Linee Guida emanate da Confindustria.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e ha fornito anche le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree a rischio e per la strutturazione del Modello.

Le Linee Guida suggeriscono di impiegare metodologie di risk assessment e risk management che si articolino nelle seguenti fasi:

- ✓ individuazione aree di rischio, volta a verificare se in qualche area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/01;
- ✓ predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo proposto da Confindustria sono:

- ✓ Codice Etico;
- ✓ Sistema Organizzativo;
- ✓ Procedure manuali e informatiche;
- ✓ Poteri autorizzativi e di firma;
- ✓ Sistemi di controllo e gestione;
- ✓ Comunicazione al personale e sua formazione.

Le stesse devono essere informate ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ applicazione del principio della separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Civile e delle procedure previste dal Modello;
- ✓ individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione);
- ✓ obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

## 2.3 Il Progetto per la definizione del Modello di Organizzazione e Gestione di Strade e Servizi Srlu.

Il Modello, come previsto dal Decreto e raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria, è stato predisposto secondo le fasi metodologiche di seguito rappresentate:

Fase 1 – Analisi organizzativa e individuazione dei processi sensibili

L'obiettivo della fase è l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/01, e s.m.i., e l'identificazione dei responsabili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita di tali processi/attività e dei meccanismi di controllo attualmente in essere.

A tal fine è stata svolta innanzitutto un'analisi documentale (organigrammi, sistema di deleghe, ecc.) per comprendere l'attività della Società e identificare, in via preliminare, processi/attività sensibili unitamente alle funzioni responsabili di tali processi/attività.

#### Fase 2 – As Is Analysis

L'obiettivo della fase è l'analisi e formalizzazione, per ogni processo/attività sensibile di:

- ✓ fasi principali;
- ✓ funzioni e ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti;
- ✓ elementi di controllo esistenti;

al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01.

Sono state condotte interviste con il Top Management della Società al fine di meglio individuare la mappatura dei processi/attività sensibili e la rilevazione del sistema di controllo esistente con riferimento ai "principi di controllo".

#### Fase 3 – Gap Analysis

L'obiettivo della fase è l'identificazione delle aree di controllo e delle relative azioni di miglioramento necessarie a far sì che il Modello Organizzativo sia idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.. È stata svolta a tal proposito una Gap Analysis tra il modello attuale ("As is") e il modello a tendere ("To be") con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

#### Fase 4 – Redazione del Modello di Organizzazione e Gestione

L'ultima fase ha previsto la redazione, sulla base dei risultati delle fasi precedenti e del confronto con le indicazioni di riferimento, nonché in funzione delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società e dal grado di allineamento sinergico con il sistema di controllo interno esistente del Modello di Organizzazione e Controllo dello stesso, articolato nelle seguenti parti:

- ✓ Parte Generale, contenente una descrizione del panorama normativo di riferimento, dell'attività svolta da Strade e Servizi Srlu e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del Sistema sanzionatorio;
- ✓ Parte Speciale, il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle attività della Società che possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la previsione dei relativi protocolli di controllo.

Il Modello, secondo quanto raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria, assolve quindi alle seguenti funzioni:



- ✓ rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello, la cui violazione comporta severe sanzioni disciplinari;
- ✓ punire ogni comportamento che, ispirato da un malinteso interesse sociale, si ponga in contrasto con leggi regolamenti o, più in generale, con i principi di correttezza e trasparenza;
- ✓ informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque a tutti i suoi dipendenti, dirigenti e vertici) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e dalla possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- ✓ consentire alla Società un costante controllo e un'attenta vigilanza sui processi sensibili in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio.

#### 2.4 Definizione dei principi di controllo.

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, è stato realizzato applicando i principi di controllo, di seguito definiti, alle singole attività sensibili sulla base di:

1. principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
2. protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili che si attuano attraverso:
  - ✓ Regolamentazione: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
  - ✓ Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
  - ✓ Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, essendo anche colui che controlla, e chi esegue. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La segregazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino certe operazioni solo a persone ben identificate e autorizzate;
  - ✓ Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese, chiaramente conosciuti e definiti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese, specificando i limiti e la natura delle stesse. Lo svolgimento delle attività aziendali nel cui ambito può astrattamente essere realizzato taluno dei reati indicati nel D.Lgs. 231/01, deve essere presidiato, in punto di poteri di firma, dalla previsione di firma congiunta;

- ✓ Attività di monitoraggio: finalizzata all'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo in coerenza con il sistema decisionale, nonché con l'intero impianto della struttura organizzativa. Riguarda l'esistenza di controlli di processo svolti dagli organismi decisionali o da controllori esterni.

## 2.5 I destinatari del Modello.

Strade e Servizi Srlu al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

I principi contenuti nel Modello devono infatti essere rispettati da tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto di Strade e Servizi Srlu.

E, quindi:

- dagli esponenti aziendali e da tutto il personale di Strade e Servizi Srlu (amministratore, soci, dipendenti), ed in particolare da parte di coloro che si trovino a svolgere attività sensibili. A tal fine, il contratto concluso con tali soggetti deve contenere una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01, e di impegno a rispettare integralmente il Modello e il Codice Etico;
- da coloro che, in forza di rapporti contrattuali, collaborano a qualsiasi titolo con Strade e Servizi Srlu (es. lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali). A tal fine, il contratto concluso con tali soggetti deve contenere una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello, oltre che del Codice Etico, e a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie inerenti alla commissione di illeciti o alla violazione del Modello stesso.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Strade e Servizi Srlu non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Strade e Servizi Srlu intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

## 2.6 Formazione del Personale.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione e formazione, l'Organismo di Vigilanza organizza periodicamente delle sessioni di formazione per i dipendenti e per le funzioni direttive, così da divulgare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Una copia del Modello e del Codice Etico viene consegnata a tutti i dipendenti in occasione del contratto di assunzione ed una copia è affissa nella bacheca delle comunicazioni aziendali.

L'impegno di osservare i principi del Modello e del Codice Etico da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con Strade e Servizi Srlu è previsto da un'apposita clausola del relativo contratto, che viene accettata dal terzo contraente.

## 3. L'ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI STRADE E SERVIZI S.R.L.

Strade e Servizi Srlu inizialmente si occupava prevalentemente di lavori di costruzione e manutenzione delle opere e delle pavimentazioni stradali, con commesse da Enti pubblici e privati. Negli ultimi anni, tuttavia, ha avuto un notevole sviluppo anche in materia di costruzioni di edifici civili e nella realizzazione di immobili industriali e capannoni logistici, nello specifico nella esecuzione di opere di movimento terra, urbanizzazioni, pavimentazioni stradali, cementi armati e opere a verde.

L'Azienda è sempre aggiornata con un occhio di riguardo per le nuove tecnologie relative alla costruzione di opere a basso impatto ambientale, avendo cura dell'ambiente e rispetto delle risorse del suolo e del sottosuolo; a tal uopo, essa è anche in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria E9 relativamente ai lavori di bonifica cantierabili.

La conoscenza approfondita delle lavorazioni svolte, nonché l'accurata selezione dei materiali da utilizzare mediante verifica della corrispondenza degli stessi alle direttive CEE di settore ed alle norme tecniche di costruzione vigenti, l'acquisizione di macchinari tecnologicamente evoluti con sistemi di telegestione e inserimento dati da remoto per la realizzazione del lavoro, la versatilità dei dipendenti specializzati sono la garanzia per un servizio di alto livello, atto a coprire ogni aspetto tecnico-gestionale-economico, con operai specializzati nelle varie lavorazioni proposte e ditte sub-appaltatrici leader nel proprio settore. La consulenza amministrativa degli uffici, inoltre, è sempre a disposizione dei clienti con consigli utili ed adeguati alle esigenze della diversa clientela, avendo cura di analizzare ed elaborare tutti gli aspetti nel rispetto delle norme contabili, fiscali e legislative applicabili.

Tutto ciò si esprime attraverso il possesso dell'Attestazione SOA, necessaria all'esecuzione dei lavori sia pubblici che privati e di cui la Società risulta essere titolare, nonché dell'implementazione del Sistema di Gestione Integrato composto dal Sistema Gestione Qualità conforme alle norme ISO 9001:2015 e dal Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007, transitato con successo alla nuova norma ISO 45001:2018 per il medesimo settore di attività.

Strade e Servizi Srlu, più specificatamente, svolge le seguenti attività:

➤ Movimento a Terra

con il suo ufficio tecnico formato da una squadra di topografi ed il personale operativo, attraverso l'utilizzo di mezzi e attrezzature dotati di strumenti innovativi, quali sistemi GPS, sistemi di gestione 3D, stazioni robotiche e laser di ultima generazione di svariate dimensioni e potenza, è in grado di intervenire con tempestività nell'ambito dell'edilizia industriale e civile, su ogni tipo di terreno e per qualsiasi intervento richiesto; il parco macchine attrezzature in dotazione alla Società - a cui si sono aggiunti recentemente mezzi di movimentazione terra di ultima generazione aventi sistemi di gestione 3D per le superfici - è in grado di svolgere con elevata precisione qualsiasi tipologia di sbancamento nonché di garantire sicurezza e velocità nell'esecuzione di demolizioni di qualsiasi genere ed entità, smaltendo il materiale di risulta a norma di legge.

➤ Opere Stradali

Dotata di più squadre in grado di gestire vari cantieri contemporaneamente, di personale altamente specializzato con comprovata esperienza e di mezzi d'opera all'avanguardia, l'Azienda si è dimostrata altamente qualificata per le lavorazioni inerenti le opere stradali.

➤ Lavori edilizia civile e industriale opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzazione di complessi residenziali.

La Società si è anche distinta per la realizzazione di uffici, complessi residenziali e loft, di varie dimensioni, garantendo sempre al cliente sicurezza e qualità. In particolare, ha realizzato:

- 1) Operazioni di investimento immobiliare attraverso la ristrutturazione di edifici già esistenti;
- 2) Costruzione di nuovi edifici sia di civile abitazione che destinati ad attività commerciali-industriali o artigianali;
- 3) Lottizzazioni in zone di espansione residenziale con realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

I valori su cui è fondata l'attività aziendale sono:

- ✓ Rispetto: trattare ciascun individuo con dignità, dare valore al suo contributo e favorirne il successo;
- ✓ Integrità: mantenere i più alti livelli di trasparenza ed affidabilità nelle pratiche commerciali;
- ✓ Servizio: impegnarsi ad avere un impatto significativo sui propri clienti;
- ✓ Eccellenza: aspirare ad essere i migliori in ogni attività e puntare a un continuo miglioramento.

Strade e Servizi Srlu dedica la massima attenzione nel determinare strutture organizzative, regole e procedure operative con sistemi di controllo, sia al fine di assicurare efficienza e trasparenza nelle attività aziendali e nell'attribuzione delle relative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo malfunzionamenti, irregolarità e quindi comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società stessa.

Nei limiti di quanto compatibile con l'oggetto sociale di Strade e Servizi Srlu, e con la normativa civilistica e fiscale italiana, tutti coloro che svolgono la propria attività presso la Società sono tenuti ad osservarne le direttive.

Pertanto, nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti e operanti in Strade e Servizi Srlu dal momento che, in ogni caso, rappresentano strumenti idonei per prevenire reati e comportamenti illeciti in genere, assumendo così rilevanza anche in relazione a quelli che possono comportare la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 o, comunque, ad alcuni di essi.

Conseguentemente il Modello adottato fa parte e costituisce integrazione, del più articolato sistema di procedure e controlli che rappresentano la complessiva architettura del Modello di Governance a cui si è già fatto riferimento.

Le regole e le procedure interne già esistenti costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di comportamento e di controllo definiti nel Modello stesso in relazione ad ogni attività sensibile.

Delle modifiche intervenute nelle regole e procedure aziendali già esistenti e di quelle che eventualmente dovessero esserci in futuro, deve essere data idonea informativa, da parte dell'Amministratore Unico, con cadenza semestrale, all'Organismo di Vigilanza.

L'analisi delle aree a rischio (c.d. aree sensibili) ha, comunque, consentito di individuare le carenze e le possibili migliorie da apportare – mediante il presente Modello – agli strumenti di prevenzione esistenti rispetto alla commissione degli illeciti specifici di cui al D.Lgs. 231/01 e agli artt. 3 e 10 L. 146/2006.

### 3.1 Modello di Governance.

Strade e Servizi Srlu, con l'intento di attuare un costante e progressivo adeguamento della propria Governance alla luce degli aggiornamenti normativi, ha sviluppato un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che possono essere così sintetizzati:

- ✓ Codice Etico

Riassume le linee guida delle responsabilità etico-sociali cui devono ispirarsi i comportamenti individuali: si tratta dello strumento base di implementazione dell'etica all'interno dell'azienda, nonché un mezzo che si pone a garanzia e sostegno della reputazione dell'impresa in modo da creare fiducia verso l'esterno.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, individuando i valori dell'azienda e l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle responsabilità di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in Strade e Servizi Srlu o con la stessa. L'adozione del Codice è, in generale, espressione di un contesto aziendale che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare, nel migliore dei modi, la necessità e le aspettative dei propri clienti e dei propri interlocutori, attraverso:


- 1) la promozione continua di un elevato standard delle professionalità interne;
- 2) il pieno e costante rispetto della normativa vigente;
- 3) la conformità delle proprie attività ai principi di coerenza, trasparenza e contestuale previsione di controllo;
- 4) la disciplina dei rapporti con i terzi (fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione) anche al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

✓ Procure

Strade e Servizi Srlu ha definito un sistema di procure coerente con la struttura organizzativa al fine di attribuire formalmente poteri e responsabilità in merito alla gestione dell'attività aziendale.

✓ Organigramma e struttura organizzativa

Descrivono sinteticamente la struttura della Società, i rapporti gerarchici e gli aspetti rilevanti delle unità organizzative, delle attività e delle loro reciproche relazioni.



✓ Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali

Strade e Servizi Srlu ha redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali, nei tempi e modi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Al titolare del trattamento, delegato alla tutela dei dati personali, è stato attribuito specifico potere di delegare tutte le sue attribuzioni a singoli Responsabili del trattamento individuati nelle persone di dirigenti e dipendenti della società secondo le rispettive aree di competenza.

✓ Sicurezza e Igiene sul lavoro

Strade e Servizi Srlu si è dotata di un Documento di Valutazione dei rischi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, volto a definire le linee guida per l'organizzazione della sicurezza, fattori di rischio e procedure di emergenza e di primo soccorso per i dipendenti. Accanto al DVR, troviamo i POS ovvero l'analisi dei singoli cantiere/lavoro per la valutazione specifica del rischio connesso alla commessa, nonché l'eventuale analisi del rischio da interferenza con altre ditte presenti nell'area di lavoro.

È necessario rappresentare che, in ragione della emergenza Covid-19, il Governo ha emanato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) il quale prevede che il contagio da coronavirus in ambito di lavoro debba essere considerato come "infortunio". Il datore di lavoro, pertanto, è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesione, ai sensi dell'art. 590 c.p., e omicidio colposo, ai sensi dell'art. 589 c.p., commessi con violazione delle norme antitrust, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o la morte del lavoratore. Si tratta di reati anche presupposto di responsabilità delle società ex D.lgs. 231 del 2001.

A tal proposito, la Società ha adottato una specifica procedura, a presidio del suddetto rischio, a cui si rimanda.

✓ Manuale Standard di Condotta Aziendale

Gli Standard di condotta aziendale riflettono i principi fondamentali che regolano gli obblighi etici e legali di Strade e Servizi Srlu e descrivono, riassumono e supplementano le politiche, alcune già in atto da anni. Gli standard sono stati organizzati in quattro categorie.

- Condotta reciproca
- Condotta relativa ai partner commerciali, clienti e concorrenti
- Condotta relativa alle risorse di Strade e Servizi Srlu
- Condotta relativa a comunità dell'azienda.

✓ Manuale Politica Anti Corruzione

Strade e Servizi Srlu sta predisponendo un manuale che disciplina rigorosamente la condotta che ogni dipendente deve seguire in materia di anti corruzione nello svolgimento del proprio lavoro, attraverso l'attuazione di procedure interne di verifica e controllo;

✓ Sistema whistleblowing

Strade e Servizi Srlu ha adottato una procedura di whistleblowing come da normative, la quale è da intendersi parte integrante del presente modello e che prevede dei canali di informazione che garantiscano la riservatezza delle segnalazioni.

E' previsto, altresì un sistema di sanzioni disciplinari per le violazioni delle misure di tutela dei segnalanti e per il caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave, in conformità all'art. 6 commi 2 bis e seguenti del d.lgs. 231/2001, così come integrato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179.

### 3.2 L'assetto societario.

Secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo, la Società è amministrata da un Amministratore Unico e la gestione dell'impresa spetta esclusivamente allo stesso.

L'Amministratore Unico può compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, può nominare per determinati atti o categorie di atti terzi, direttori, institori e procuratori mediante formale procura.

## PARTE SPECIALE

### 4. ANALISI DEL RISCHIO IN STRADE E SERVIZI SRLU E CLASSIFICAZIONE DEI REATI

Il Decreto Legislativo 231/2001 individua alcune fattispecie di reato che, se commesse da soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno dell'azienda o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza degli stessi (cfr. artt. 6-7 D.lgs. 231/2001), costituiscono fonte di responsabilità per gli enti, qualora risultino compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In via del tutto esemplificativa e non esaustiva, l'analisi è stata condotta, fra l'altro, attraverso l'esame:

- ✓ dell'attività svolta da Strade e Servizi Srlu;
- ✓ della struttura organizzativa della Società;
- ✓ dei contratti esterni della Società.

Proprio in considerazione della natura dell'attività svolta dalla Società, sono stati valutati come rilevanti (ossia come potenzialmente a rischio di essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società), ai fini della predisposizione del presente Modello, i reati richiamati dagli articoli: 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 (delitti contro la Pubblica Amministrazione); 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 (reati societari); art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("reati transnazionali"); art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio); art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 (delitti informatici e trattamento illecito di dati); art. 24-ter D.Lgs. 231/01 (delitti di criminalità organizzata); art. 25-bis D.Lgs. 231/01 (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento); art. 25-bis.1 D.lgs. 231/01 (delitti contro l'industria e il commercio); art. 25-novies D.Lgs. 231/01 (reati in materia di violazione del diritto d'autore); art. 25-decies D.Lgs. 231/01 (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria); art. 25-undecies D.Lgs. 231/01 (reati ambientali).

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stata di contro esclusa la rilevanza, ossia ragionevolmente non vi è il rischio di verifica dei reati richiamati dall'art. 25-quater (delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) e dall'art. 25-quater.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) del D.Lgs. 231/2001.



Si è ritenuto infatti che il rischio di compimento di tali reati da parte di un soggetto che opera nella Società, nello svolgimento di una delle attività della stessa, rappresenti anche astrattamente un'ipotesi difficilmente configurabile.

Per le suddette ipotesi di reato, non riconducibili ad eventuali attività sensibili della Società, si ritiene sufficiente il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico della Società allegato al presente Modello.

Pertanto, la presente Parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulta suddivisa in sezioni tenendo conto delle diverse tipologie di reati individuate.

Vengono di seguito indicate le attività "sensibili" che sono emerse dall'analisi dell'attività di Strade e Servizi Srlu a rischio commissione reati.

4.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D.Lgs. 231/2001.

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi, alla cui commissione da parte dei "soggetti qualificati" è collegata la responsabilità a carico della Società, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal Decreto.

Agli effetti della legge penale rientra nell'ambito della Pubblica Amministrazione qualsiasi soggetto che:

- ✓ svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico;
- ✓ persegua, realizzi o gestisca interessi pubblici.

A titolo meramente esemplificativo e avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione:

- ✓ lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni;
- ✓ i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni;
- ✓ gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT);
- ✓ l'Autorità Giudiziaria.

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p. Ai sensi dell'art. 357 c.p.:

"[I]. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

[II]. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Invece, in base all'art. 358 c.p.:

“[I]. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

[II]. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

In forza delle norme sopra menzionate, è possibile attribuire la qualifica di Pubblico Ufficiale a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. In genere, l'esercizio di una pubblica funzione amministrativa viene riconosciuto con riferimento ai soggetti che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico, che lo rappresentano di fronte ai terzi o che sono muniti di poteri certificativi.

La qualifica di incaricato di Pubblico Servizio è ravvisabile per esclusione, spettando ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale e che non consistono in semplici mansioni d'ordine o opere meramente materiali.

In ogni caso, non è necessariamente richiesta la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto della qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie delittuose previste dal Decreto.

#### Articolo 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, non si utilizzino le somme ottenute conformemente agli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

#### Articolo 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente in tema di malversazione, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo di truffa.

#### Articolo 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa)

Il reato in questione si consuma nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea). Esemplicando, il reato può realizzarsi nella predisposizione di documenti o dati necessari all'apertura di nuovi punti vendita e/o anche per il rilascio di certificazioni richieste dalla legge.

Articolo 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

Oggetto della truffa in questo caso è l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. Ipotesi questa difficilmente ravvisabile per Strade e Servizi Srlu, ma che per completezza si segnala.

Articolo 640-ter c.p. (Frode informatica)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro Ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un certo finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo superiore rispetto a quello effettivamente ottenuto legittimamente. Valgono anche per la truffa informatica le ragioni di cui al paragrafo precedente.

Articolo 317 c.p. (Concussione)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. È ipotizzabile il concorso del privato nella concussione del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

Articoli 318 – 319 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi non dovuti per esercitare proprie funzioni o poteri, ovvero per omettere o ritardare, o aver omesso o ritardato, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione e dalla induzione indebita a dare o promettere utilità in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione e nella induzione indebita il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente o rappresentante, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Articolo 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, nonché a magistrati e funzionari della Corte Penale Internazionale e alle persone comandate presso la Comunità o della Corte Penale Internazionale con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da Pubblici Ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 319 quater co. 2, 321 e 322 c.p. (cioè attività induttive e corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di mantenere un'attività economica o finanziaria” (art. 322-bis, comma 2, n. 2 c.p.).

Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 2635 c.c. – (Corruzione tra privati).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

Art. 2635 bis c.c. – (Istigazione alla corruzione tra privati).

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

#### 4.2 Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le attività potenzialmente "sensibili" riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono qui di seguito elencate:

- 1) Gestione Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali (in particolare INPS e INAIL) con adempimento di quanto previsto dalla relativa disciplina e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- 2) Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, relativi all'assunzione di personale anche appartenente a categorie protette o la cui assunzione sia agevolata;
- 3) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni: si tratta dell'attività connessa agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e ai relativi rapporti con le Autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni (D.lgs. n. 81/2008);

- 4) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali: si fa riferimento ai contenziosi sorti in seguito a cause avviate e/o subite dalla Società nei confronti di diversi soggetti (es. soggetti pubblici, dipendenti, clienti e fornitori);
- 5) Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici: si tratta delle attività di gestione degli adempimenti in materia ambientale, tra cui assume particolare rilievo l'adempimento alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti. Rientrano nel processo anche i rapporti con soggetti pubblici in occasione di ispezioni da parte di organi di controllo ambientali;
- 6) Rapporti con Organismi di Vigilanza relativi all'adempimento degli obblighi legislativi in materia di privacy: si tratta degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla legge in materia di trattamento della privacy e tutela dei dati personali e della relativa disciplina sanzionatoria (compresa l'applicazione della normativa all'infrastruttura dei sistemi informativi);
- 7) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'acquisizione di finanziamenti/contributi: si tratta dell'attività di richiesta e gestione di contributi/finanziamenti concessi da soggetti pubblici per la realizzazione di attività/servizi, dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute. Area questa che per quanto detto al paragrafo 4.1 in relazione ai reati puniti e previsti dagli artt. 640-bis e 640-ter c.p., viene menzionata solo cautelativamente;
- 8) Gestione dei rapporti/ispezioni con l'Amministrazione Finanziaria (in particolare: Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza): si tratta dell'attività relativa alla gestione delle visite ispettive in materia fiscale;
- 9) Gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione e alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa, in particolare agli incassi e pagamenti;
- 10) Gestione attiva degli omaggi e liberalità e sponsorizzazioni: si tratta dell'attività di spesa relativa a omaggi e liberalità e sponsorizzazioni (fiere, convegni, ecc.) per la promozione dell'immagine di Strade e Servizi Srlu.

#### 4.3 Fattispecie in tema di reati societari.

L'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa della persona giuridica con riferimento alla maggior parte dei reati societari.

Nel novero di detti reati, è ravvisabile l'interesse del legislatore finalizzato ad assicurare la trasparenza nella gestione societaria, la corretta tenuta dei documenti contabili, la corretta informazione ai terzi e al mercato in generale, a tutelare il capitale sociale, il patrimonio sociale, il regolare funzionamento della Società, il corretto funzionamento del mercato, le funzioni di controllo.

Si elencano qui di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del Decreto che possono assumere rilevanza in relazione a Strade e Servizi Srlu.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La consumazione di questi reati avviene qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

L'art. 2621 bis c.c. prevede una pena inferiore per i casi di lieve entità, valutati tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui le condotte di false comunicazioni sociali riguardino società le cui dimensioni non superino i seguenti limiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. In tale seconda ipotesi, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2622 c.c. prevede un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata con pena maggiore, nel caso in cui i fatti di false comunicazioni sociali relative alla esposizione o omissione dei fatti materiali siano commessi nelle società quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, dalle loro società controllanti, da quelle richiedenti l'ammissione alla negoziazione in tali mercati ovvero da società che facciano appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscano.

Anche in tal caso, la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

L'illecito si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano o comunque ostacolino, occultando documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali..

Per la responsabilità amministrativa della persona giuridica occorre che la condotta di cui sopra abbia cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale condotta criminosa prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta tipica consiste nell'acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si consuma con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni che comportino un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, (obblighi di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile) è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato sanziona gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale della Società, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)

Tale reato si consuma qualora gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che abbiano un interesse in conflitto con quello della società, compiano o concorrano a deliberare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, atti di disposizione dei beni sociali, cagionando in tal modo intenzionalmente alla società un danno patrimoniale.



Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si determini, con atti simulati fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

#### 4.4 Attività sensibili in relazione ai reati societari

Strade e Servizi Srlu presenta la forma societaria della Società a responsabilità limitata, con un sistema amministrativo basato sulla figura di un Amministratore Unico.

In Strade e Servizi Srlu le attività potenzialmente “sensibili” in relazione ai reati societari sono connesse ai vari adempimenti cui la stessa deve ottemperare.

In particolare, assumono rilevanza le seguenti attività:

- ✓ tenuta della contabilità;
- ✓ formazione e redazione del bilancio e di ogni altra comunicazione sociale;
- ✓ formazione e redazione delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalle singole disposizioni di legge e relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o gruppo al quale essa appartiene;
- ✓ attività di revisione contabile;
- ✓ operazioni sul capitale sociale e destinazione dell'utile;
- ✓ disposizione dei beni sociali (in particolare, investimenti con il patrimonio libero);
- ✓ conservazione della documentazione inerente l'attività societaria al fine di consentire l'attività di controllo o di revisione previste dalla legge;
- ✓ preparazione delle riunioni assembleari, formazione della volontà assembleare, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
- ✓ rapporti con gli organi (interni ed esterni) deputati al controllo e alla vigilanza;
- ✓ acquisizione di partecipazioni in società terze.

## 5. LE FATTISPECIE DI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATE DALL'ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001

La presente parte speciale si riferisce ai delitti informatici, introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 24-bis, attraverso la Legge 18 marzo 2008 n. 48.

Tra i reati, presupposto che nel corso degli anni dall'entrata in vigore del Decreto sono stati inseriti, ci sono i delitti informatici e il trattamento illecito di dati.

Non esiste realtà aziendale oggi che non debba tener conto di detta normativa che, peraltro, prevede un apparato sanzionatorio particolarmente gravoso.

Il primo obiettivo perseguito dal legislatore, pertanto, riguarda la qualità della struttura interna della persona giuridica, alla quale viene chiesto di organizzarsi in modo da ridurre al minimo la probabilità del verificarsi di tali reati.

Stante l'estrema diffusione dei prodotti informatici, che spaziano dai PC fissi ai portatili, ad apparecchi palmari o apparecchi cellulari altamente sofisticati, a stampanti ad alta tecnologia in grado di eseguire connessioni veloci a sistemi complessi che regolano le operazioni di centinaia, o migliaia, di persone presenti all'interno di strutture organizzative, appare chiaro che una moderna organizzazione aziendale non può prescindere da una specifica strategia e da una capillare organizzazione in materia informatica.

La procedura organizzativa deve dunque preoccuparsi di stabilire alcuni livelli di sicurezza nel rispetto dei quali permettere ai propri “vertici” e dipendenti di operare in via informatica o telematica.

Al crescere delle possibilità di agire sui dati e sui programmi deve aumentare il livello di sicurezza che circonda, informaticamente, la persona, tenendo sempre a mente il doveroso rispetto dei limiti imposti dal c.d. “codice privacy”.

Solo in questo modo non sarà impossibile tentare una ricostruzione delle operazioni poste in essere per realizzare un reato: regole di organizzazione e di comportamento convergono, cioè, verso l’obiettivo unico di permettere la più ampia tracciabilità possibile dell’accaduto, così da ritagliare chirurgicamente le eventuali responsabilità sulle persone fisiche e permettere di capire se, e in che misura, la Società abbia agevolato, con la propria organizzazione, il reato e vi abbia tratto beneficio.

Le fattispecie di reato previste sono le seguenti.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.). Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici”.

L’art. 491-bis c.p. fornisce una definizione di documento informatico basata sull’elemento materiale del supporto di memoria e non sui dati in esso contenuti: può definirsi supporto informatico qualsiasi supporto di memoria – sia esso interno sia esso esterno all’elaboratore elettronico – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo periodo di tempo dei dati destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico.

Non costituisce supporto informatico ai sensi dell’art. 491-bis c.p. il tabulato emesso dal computer al termine del processo di elaborazione: il tabulato – così come ogni output stampato – è infatti normalmente costituito da un foglio di carta sul quale il contenuto dei dati è riprodotto in caratteri alfanumerici per consentirne la lettura da parte dell’uomo; rientrano invece nella nozione di documento informatico le carte di pagamento a banda magnetica e le carte a microprocessore (ad es. carte prepagate, carta Viacard a scalare, ecc.).

La Società si avvale di un consulente esterno che si occupa di monitorare tutti gli aspetti tecnici dei supporti informatici, nonché della gestione delle licenze per i programmi utilizzati.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Tale disposizione è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico.

In particolare, per sistema informatico, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., deve intendersi una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è dunque tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò che, in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore. Oltre a queste misure logiche possono rilevare anche misure fisiche quali l'uso di chiavi metalliche per l'accensione dell'elaboratore.

La condotta rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema. Si ha introduzione quando si oltrepassano le barriere logiche e/o fisiche che presidiano l'accesso alla memoria interna del sistema e si è quindi in condizione di richiamare i dati e i programmi che vi sono contenuti. L'introduzione può avvenire sia da lontano mediante accesso remoto in modalità elettronica, sia da vicino da parte di chi si trovi a diretto contatto con l'elaboratore.

Oltre all'introduzione rileva anche l'ipotesi del mantenersi in un sistema protetto contro la volontà espressa o tacita del titolare dello ius excludendi: tale caso ricorre quando in seguito ad un'introduzione involontaria o causale o solo inizialmente autorizzata, l'agente permanga nel sistema informatico altrui nonostante il dissenso del soggetto che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi in esso contenuti.

È bene precisare che per operatore di sistema deve intendersi solo quella particolare figura di tecnico dell'informatica (c.d. system administrator) che all'interno di un'azienda ha il controllo delle diverse fasi del processo di elaborazione dati, nonché la possibilità di accedere a tutti i settori della memoria del sistema informatico su cui opera oppure di altri sistemi qualora vi sia un collegamento in rete.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico,

protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

L'art. 615-quater è rivolto a punire la condotta di detenzione e di diffusione abusiva di codici di accesso che può portare alla commissione di altri reati informatici quali, ad esempio, l'accesso abusivo o la diffusione di tali codici a soggetti terzi. L'oggetto del reato viene identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico indipendentemente dalla natura del mezzo: può infatti trattarsi di una password, di un codice d'accesso o semplicemente di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione.

La disposizione in esame incrimina due tipi di condotte volte rispettivamente ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui oppure a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione; non è invece punita la semplice detenzione di codici di accesso o di strumenti simili da parte di chi non sia autorizzato a farne uso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

L'art. 615-quinquies c.p. è rivolto a tutelare il patrimonio informatico, inteso come hardware, software, informazioni e dati da attacchi con virus informatici.

La condotta punita è il procurarsi, il produrre, il riprodurre, l'importare, la diffusione (divulgazione), la comunicazione (portare a conoscenza) o la consegna (dare in senso materiale) di un dispositivo o programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione.

La legge non fa distinzione tra virus creati da chi commette il reato o da terzi, né tanto meno tra programma informatico che reca concretamente un danno al sistema informatico e quello che non lo provoca.

Un programma può essere definito infetto ai sensi della disposizione in esame se è in grado non solo di danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di interrompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intramettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617-quater c.p. vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato previsto dall'art. 617-quinquies c.p. è stato ravvisato nel caso di utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Oggetto del danneggiamento può essere innanzitutto un sistema informatico di qualsiasi tipo e dimensione eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori come nel caso dei sistemi telematici. L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo le periferiche. Non possono invece essere considerati componenti di un sistema informatico i supporti magnetici o ottici sui quali non siano memorizzati dati o programmi, in quanto il loro danneggiamento non arreca nessun pregiudizio alla funzionalità del sistema informatico nel quale dovrebbero essere utilizzati.

Oltre al sistema informatico il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica, ottica o simile) non percettibile visivamente. Suscettibili di danneggiamento possono essere anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore oppure su un supporto esterno come un disco magnetico o ottico.

Tra i beni suscettibili di danneggiamento l'art. 635-bis c.p. indica anche le informazioni: poiché l'informazione è un'entità di per sé astratta, questa espressione assume significato solo in quanto la si riferisca alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o di altro tipo.

Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione totale o parziale. L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione: sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con nuovi dati diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa. Poiché la distruzione deve essere totale, non ricorre questa ipotesi quando i dati o i programmi cancellati siano ancora recuperabili in una zona remota dell'elaboratore, utilizzando un determinato tipo di programma oppure ne sia stata solo impedita la visualizzazione sullo schermo del computer.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Si vedano le precedenti fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Si vedano le precedenti fattispecie.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

5.1 Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/2001 in relazione ai delitti informatici.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/2001.



L'analisi svolta nel corso del Progetto per l'adozione del Modello e, successivamente, durante la sua applicazione e implementazione nel tempo, ha permesso di individuare le attività di Strade e Servizi Srlu che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 24-bis per cui è applicabile il D.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate quindi le attività sensibili:

- 1) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- 2) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- 3) Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- 4) Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- 5) Gestione e protezione delle reti;
- 6) Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).

Nella sede amministrativa sono presenti diverse postazioni fisse di PC, dove vengono svolte le normali operazioni amministrative e di monitoraggio dei flussi finanziari, ed altre postazioni mobili di PC portatili in uso al personale tecnico.

Tutti i PC possono connettersi alla rete Internet e utilizzare un proprio indirizzo di posta elettronica sotto il dominio di Strade e Servizi. Ciascun operatore dispone di nome utente e password personale e non cedibile.

Sui vari PC sono caricati i programmi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa della Società (fra cui il pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook, STR, E-Solver, Autocad) e tutte le postazioni hanno accesso al Server della Società con un diverso grado di accessibilità a seconda della funzione svolta da ciascun dipendente. Il Server è dotato di sistema di protezione antivirus ed esegue regolarmente backup su memoria esterna con cadenza giornaliera alternata.

## 6. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha aggiunto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, successivamente sostituito dall'art. 300 D.lgs. n. 81/2008.

Con tale intervento sono stati previsti tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tali reati vengono considerati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 qualora la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempo.

La finalità perseguita è quella di introdurre una maggior tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi in modo da ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Le due fattispecie puniscono la condotta di chi cagiona per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione personale grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita e provochi l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Le fattispecie del reato sono le seguenti.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Nel caso di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di talune delle fattispecie considerate, qualora il fatto si verifichi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, anche la Società viene chiamata a risponderne ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il regime sanzionatorio applicabile per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di natura sia pecuniaria che interdittiva.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, se commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Qualora il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

In entrambe le ipotesi relative alla commissione del delitto di cui all'articolo 589 è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

6.1 Le "attività sensibili" ai fini del D.lgs. 231/01 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto per l'adozione del Modello e, successivamente, durante la sua applicazione e implementazione nel tempo, ha permesso di individuare le attività in Strade e Servizi Srlu che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco esaustivo delle attività a rischio, delle misure di prevenzione e protezione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei presidi di sicurezza è contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società a norma del D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda.

Le attività "sensibili" riferite ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono potenzialmente presenti in ogni ambito e attività aziendale.

Nel caso specifico di Strade e Servizi Srlu i relativi reati potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui si verifichi una violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Occorre, pertanto, rispettare i seguenti principi:

- ✓ Scrupolosa osservanza della normativa antinfortunistica in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, sviluppando e assicurando un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro;
- ✓ Diffusione, nella sede centrale, della politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo l'informazione e la formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure di prevenzione e protezione, procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione;

- ✓ Qualora si verificano accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, occorre adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti dei soggetti che svolgono il controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco).
- ✓ Fissare obiettivi con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definirli e assegnare risorse.
- ✓ Promuovere attività volte ad implementare:
  - modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, registrazioni e monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive.
  - Modalità di esecuzione audit periodici.
- ✓ Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

## 7. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi, alla cui commissione da parte dei "soggetti qualificati", ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegata la responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal Decreto.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione e all'attività sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti tutti e i consulenti devono, in generale, conoscere e rispettare la prevenzione della ricettazione, del riciclaggio, dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio.

L'attività svolta da Strade e Servizi Srlu potrebbe essere esposta alla commissione di detti reati.

Qui di seguito si descrivono i reati di ricettazione e riciclaggio cui si riferiscono l'art. 25-octies e 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

### 7.1 Ricettazione.

Il reato di ricettazione persegue la tutela del patrimonio (secondo alcuni autori, l'interesse tutelato è anche quello dell'amministrazione della giustizia) ed è punito dall'art. 648 c.p., a mente del quale:

"[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

[II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

## 7.2 Riciclaggio.

Il reato di riciclaggio si presenta come plurioffensivo, in quanto persegue la tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia e, a seconda della fattispecie, anche dell'ordine pubblico ed economico.

La disposizione cui fare riferimento in tema di riciclaggio è l'art. 648-bis c.p., secondo cui:

“[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

## 7.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato previsto all'art. 648 ter c.p. si presenta come plurioffensivo, in quanto persegue la tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia nonché dell'ordine pubblico ed economico.

La norma è finalizzata a reprimere il reimpiego in attività economiche e finanziarie lecite dei proventi illeciti in precedenza ripuliti, e stabilisce che:

“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

## 7.4 Autoriciclaggio

È previsto e punito all'art. 648 ter<sup>1</sup> c.p., per il quale:

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali

o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

#### 7.5 Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio ai fini del D.Lgs. 231/01.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, per Strade e Servizi Srlu l'attenzione è stata rivolta soprattutto a tutti i rapporti commerciali, e ad una analisi delle situazioni a rischio di commissione reato.

Ciò nonostante, in ragione della struttura aziendale sviluppata, altrettanta attenzione è stata rivolta verso operazioni, per le quali possono presentarsi situazioni dubbie o anomale: si pensi alla effettuazione di pagamenti da parte di società non menzionata nel contratto di fornitura; all'intestazione della fattura a ente non coincidente con l'ordinante; alla sede off shore di talune società; alla genericità dell'oggetto della fattura.

Le Linee Guida Confindustria in materia di responsabilità amministrativa delle Società si occupano di queste problematiche, evidenziando che possono essere a rischio di riciclaggio, quindi, tutti i rapporti con soggetti terzi (contratti di acquisto e/o vendita).

Sono, infatti, fortemente raccomandate misure preventive, mutuata dai principi fondamentali della normativa antiriciclaggio, e contenute nella seconda parte del presente documento e che qui di seguito si indicano in maniera sommaria:

- ✓ la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (protesti; procedure concorsuali; acquisizioni d'informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato);
- ✓ la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ✓ il controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o per azioni straordinarie;
- ✓ non ultima e fondamentale, è l'adozione di adeguati programmi di formazione per personale ritenuto esposto a rischio di riciclaggio.

## 8. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001, E I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI RILEVANZA TRANSNAZIONALE EX ART. 10 DELLA L. 146 DEL 2006

### 8.1 Fattispecie di reato di associazione a delinquere e associazione a delinquere di stampo mafioso.

In considerazione del tipo di attività svolta da Strade e Servizi Srlu, possono altresì essere astrattamente ipotizzabili i reati previsti dall'art. 10 L. 146/2006 e, in particolare: i reati di associazione, i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Occorre evidenziare che l'art. 10 L. 146/2006 si riferisce al reato transnazionale, definito dal legislatore come: "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma non abbia effetti sostanziali in un altro Stato" (art. 3 L. n. 146/2006).

L'associazione a delinquere è il reato previsto e punito dall'art. 416 c.p. a mente del quale:

"[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scendono in armi le campagne e le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma “.

Il reato di associazioni di tipo mafioso anche straniere è previsto e punito dall'art. 416-bis c.p., a mente del quale:

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[II]. Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.



## 8.2 Aree sensibili in relazione ai delitti di criminalità organizzata di rilevanza transnazionale.

In relazione alle attività sensibili connesse ai reati transnazionali di associazione a delinquere e/o di stampo mafioso Strade e Servizi Srlu è esposta tanto quanto tutte le realtà aziendali.

Le aree sensibili sono evidentemente da individuare soprattutto nei business intercourse.

## 9. FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA DI DIRITTI D'AUTORE

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (Legge 22 aprile 1941 n. 633).

Il nuovo articolo 25-nonies prevede per la Società sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

Analizziamo qui di seguito le fattispecie previste dal nuovo articolo 25-novies.

Art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, L. 633/1941

Delle numerose norme contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo la lettera a)-bis del primo comma e il terzo comma dell'articolo.

Il primo delitto, introdotto dalla Legge n. 43 del 2005, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto nel D.Lgs. 231/2001 risponde quindi ad una visione politica di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Le aziende che operano nel settore, se vorranno contenere il rischio di tale reato, dovranno predisporre controlli più accurati sui contenuti che "transitano" sui propri server. Ciò, a stretto rigore, anche qualora siano gli utenti stessi a "postare" i contenuti direttamente e senza filtro preventivo del gestore (si pensi al sistema di funzionamento di youtube); anche in questi casi si potrebbe configurare una responsabilità per la Società, che non si è organizzata per prevenire tale rischio di reato.

Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

In quest'ultima fattispecie di danno il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Art. 171-bis L. 633/1941

“[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banda di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

La disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 489 del 1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l’ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

Da notare, però, che la disposizione non contiene alcuna definizione del proprio oggetto di tutela: il software. Per ricostruirne l’esatta portata è allora necessario far riferimento alle disposizioni civilistiche contenute nella medesima legge.

In particolare, l’art. 2 della legge sul diritto d’autore tutela i “programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell’autore” mentre esclude dalla tutela “le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”.

L’articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo, inserito dal D.Lgs. 169/1999, tutela invece le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

A restringere l’ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all’abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo, implica che il dolo dell’agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”; sono tutte condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utilizzatore finale.

Infine, nell’ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all’anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Con la novella del 2000 il legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l'ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

La riforma dell'elemento soggettivo avrà forti ricadute sull'eventuale punibilità della Società, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati a scopi lavorativi programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Nel secondo comma dell'art. 171-bis ad essere tutelate sono invece le banche dati; per esse intendendosi, stando all'art. 2 della stessa legge, le "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo", considerato dalle aziende che, per le più svariate ragioni, gestiscono banche dati.

Si pensi, ad esempio, alle aziende farmaceutiche che raccolgono, in proprie banche dati, articoli di carattere scientifico; in questi casi si dovrà porre particolare attenzione qualora si voglia offrire al medico il servizio di consultazione. Dovrà essere quindi predisposta una procedura ad hoc per questo tipo di attività, procedura che da un lato permetta il trasferimento del materiale ai medici interessati, ma che d'altro canto predisponga cautele idonee ad evitare che il materiale, una volta uscito dalla disponibilità esclusiva dell'azienda, circoli senza controllo.

Art. 171-ter L. 633/1941

"[1]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di

immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Ente italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza attività illecite di cui al comma 1.

[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”.

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

Le numerose condotte sanzionate, che qui non vengono analizzate per ragioni di spazio, si inseriscono nell'ottica di una pretesa “depenalizzazione” che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del software.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

A seguito della novella di cui alla Legge 99 del 2009, molte saranno le aziende che potranno essere esposte ad un procedimento penale: aziende di telecomunicazioni, cinematografiche, ente che gestiscono spettacoli teatrali e simili.

Art. 171-septies L. 633/1941

“[I]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunicano alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo del settore.

Nell'ottica di attuazione e adesione alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, le aziende dovranno implementare nel Modello specifiche misure volte a regolamentare lo scambio informativo con la Ente Italiana Autori ed Editori.

Art. 171-octies L. 633/1941

“[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato “tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio”.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

A livello di prassi, si può solo notare come in genere tali servizi, soprattutto di installazione, vengano forniti da artigiani che lavorano in modo autonomo, qualificati come piccoli imprenditori, e sarà pertanto difficile immaginare un reale impatto ai fini del presente Modello.

Maggiore attenzione si dovrebbe invece porre alle condotte di produzione di tali dispositivi; in tal caso le aziende che si prestano a questo tipo di attività si troveranno esposte ad un fortissimo rischio di incriminazione.

9.1 Le “attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai reati di diritto d'autore.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività di Strade e Servizi Srlu che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-nonies del D.Lgs. 231/2001.

1. Gestione dei rapporti con le società fornitrici di prodotti informatici in relazione al rilascio del contrassegno SIAE e al pagamento dei diritti d'autore: trattasi dell'attività inerente la gestione del rapporto con i soggetti presso cui Strade e Servizi Srlu effettua l'acquisto di prodotti informatici e delle modalità con cui sono regolati gli obblighi di assolvimento dei diritti d'autore.

2. Gestione e utilizzo licenze software nell'attività d'impresa: l'attività include l'acquisto, l'installazione, la gestione sia dei sistemi operativi che dei software applicativi su server e personal computer della Società.

## 10. FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA AMBIENTALE

### 10.1 Introduzione.

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 Luglio 2011 n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” così determinando un ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti, ferma restando la responsabilità penale personale di colui che ha commesso il fatto individuato dalla legge come reato, concetto ovviamente applicabile anche nella fattispecie di reati ambientali.

È stato dunque introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, l’art. 25-undecies che prevede, per la violazione della normativa in materia ambientale, sanzioni pecuniarie fino a mille quote e la sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività che, a seconda dei casi, risulta essere fino a un anno o definitiva. Tale disposizione è stata integrata dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, la quale, introducendo nel codice penale il titolo VI bis relativo alle “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

È evidente come l’introduzione della figura degli illeciti ambientali nel D.Lgs. 231/2001 riguardi tutte le realtà aziendali che, anche solo indirettamente, con la propria attività possano comportare danni o pregiudizi all’ambiente.

La sanzione applicabile, infatti, comprende sia ipotesi dolose che colpose.

Relativamente ai reati ambientali, gli aspetti che un’impresa deve tenere in considerazione sono duplici. Da un lato, infatti, vi è un vero e proprio rischio di perdita della reputazione (risorsa fondamentale per un’impresa) e, dall’altro, il rischio della commissione di un reato ambientale con un conseguente danno all’ambiente stesso.

Proprio per prevenire tali situazioni è necessario operare nel rispetto delle prescrizioni legislative e normative ambientali e sensibilizzare tutto il personale alla diffusione della cultura ambientale d’impresa, così da annullare i rischi di commissione di reato.

I reati ambientali da tenere in considerazione sono individuati dalle seguenti normative:

- ✓ Titolo VI bis del codice penale, relative alle “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- ✓ Art. 727-bis e art. 733-bis Codice Penale;
- ✓ D.Lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento causato dalle navi;
- ✓ D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell’Ambiente, integrato con il D.Lgs. n. 128/2010 e D.Lgs. n. 205/2010;
- ✓ L. n. 549/1993 riguardante la tutela dell’ozono;
- ✓ L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Più precisamente, i reati che devono essere valutati come passibili di commissione nell’ambito del documento di “RISK ASSESSMENT” di ogni singola società, e quindi formalizzati nel Modello 231, sono:

- ✓ Art. 452 bis e 452 quinquies c.p. - Inquinamento ambientale, anche in forma colposa;
- ✓ Art. 452 quater e 452 quinquies c.p. - Disastro ambientale, anche in forma colposa;

- ✓ Art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- ✓ Art. 452 octies c.p. - Delitti associativi ex art. 416 e 416 bis c.p. allo scopo di commettere un delitto contro l'ambiente di cui al Titolo VI bis del libro II del codice penale, ovvero delitto art. 416 bis c.p. finalizzato all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- ✓ Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari e di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- ✓ Art. 733-bis c.p. – Danneggiamento di habitat;
- ✓ Art. 29-quaterdecies D.lgs. 152/2006 – Esercizio non autorizzato di attività industriali;
- ✓ Art. 137 D.Lgs. 152/2006 – Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali;
- ✓ Art. 256 D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;
- ✓ Art. 257 D.Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti;
- ✓ Art. 258 D.Lgs. 152/2006 – Falsità nei certificati;
- ✓ Art. 259 D.Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti;
- ✓ Art. 452 terdecies c.p. – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
- ✓ Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- ✓ Art. 279 D.Lgs. 152/2006 – Esercizio non autorizzato di stabilimento;
- ✓ Art. 1 Legge n. 150/1992 – Traffico non autorizzato di esemplari;
- ✓ Art. 2 Legge n. 150/1992 – Incolumità esemplari;
- ✓ Art. 3-bis Legge n. 150/1992 – Falsificazione certificati;
- ✓ Art. 3 Legge n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;
- ✓ Art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso;
- ✓ Art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo.

Le macro aree di riferimento sono dunque le seguenti:

- ✓ distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione;
- ✓ scarico acque reflue;
- ✓ rifiuti;
- ✓ inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- ✓ emissioni in atmosfera;



- ✓ sostanze lesive dell'ozono;
- ✓ inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti").

10.2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai reati in materia ambientale.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività di Strade e Servizi Srlu che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-nonies del D.Lgs. 231/2001 con riferimento soprattutto alle attività di cantiere e in particolare:

- Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso i siti cantieristici e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero; nell'ambito delle attività di cantiere
- Gestione delle attrezzature che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni;
- Gestione degli interventi sul suolo che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi;
- Gestione (Stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e carburanti che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee;
- Gestione della comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante;
- Gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale;
- Acquisizione/dismissione di siti/aree potenzialmente contaminate;
- Gestione di asset potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono.
- Movimentazione della terra di scavo
- Stoccaggio e utilizzo di oli e carburanti

## 11. REATI TRIBUTARI

### 11.1 Le fattispecie dei reati tributari

L'introduzione dei delitti tributari nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01 costituisce effetto dell'iniziale tentativo del legislatore di recepire le indicazioni europee contenute nella Direttiva 1371/2017 UE in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Tale normativa impone agli Stati membri di adottare misure, anche nei confronti degli enti, volte a reprimere le frodi fiscali.

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 124 del 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

L'art. 39, comma 2, del decreto ha introdotto la dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001: "Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) - In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

Il comma 1 del medesimo articolo ha apportato, invece, modifiche alle sanzioni e alle soglie fiscali dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, introducendo anche la confisca allargata di cui all'art. 240 bis c.p. al penale tributario.

La legge di conversione del decreto-legge 124 del 2019 ha ulteriormente esteso l'elenco dei reati tributari che determinano una responsabilità amministrativa degli enti, ricomprendendo il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", introducendo ed ampliando le fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nonché estendendo l'area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE.

Innovazioni significative hanno interessato anche l'art. 25-quinquiesdecies, sui reati tributari.

In particolare è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis, che prevede, in relazione alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-quater (indebita compensazione) d.lgs. n. 74/2000 e a condizione che gli stessi siano «commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro», l'irrogazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a trecento quote per il delitto di dichiarazione infedele e fino a quattrocento quote per i delitti di omessa dichiarazione e indebita compensazione.

✓ Delitti previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74:

- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1: è punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis: Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3: Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1: È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis: Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte

sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11:
  - (I) È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
  - (II) È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- Dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 D.lgs. 74 del 2000

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (3)

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Omessa dichiarazione previsto dall'Art. 5 del D.lgs. 74 del 2000

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Indebita compensazione previsto dall' Art. 10-quater del D.lgs. 74 del 2000

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

## 11.2 I processi e le attività sensibili in materia di reati tributari

L'analisi dei processi posti in essere da Strade e Servizi ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede.

A tal fine è necessario evidenziare che per Strade e Servizi, dato il tipo di attività svolta, i rischi di commissione dei delitti sopra indicati possono annidarsi non solo nei rapporti commerciali con soggetti terzi operatori nel settore edilizio (contratti di acquisto e/o appalto) tramite procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata), e/o tramite procedure a evidenza pubblica e/o gare di appalto (aperte o ristrette), ma anche in tutte le attività che concernono gli acquisti di servizi, consulenze e/o prestazioni.

Sono pertanto fortemente raccomandate misure preventive, mutuata dai principi fondamentali della normativa anticiclaggio, e che qui di seguito si indicano in maniera sommaria:

- Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività di Strade e Servizi s.r.l., con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di fatture attive o passive;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative all'acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di:

1. Esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
2. Sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri;
3. Omettere informazioni dovute;

Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) mediante l'uso di fatture fittizie per prestazioni inesistenti,- contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;

È altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento schermato da prestazioni inesistenti con emissione di relative fatture;

Nell'ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede di Strade e Servizi (sia essa la sede legale o lo stabilimento distaccato), dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla

Struttura interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'organismo di vigilanza.

E' inoltre necessario adottare le seguenti precauzioni:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (protesti; procedure concorsuali);
- acquisizioni d'informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità della commessa sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato);
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o per azioni straordinarie;
- adozione di adeguati programmi di formazione per personale ritenuto esposto a rischio di riciclaggio e autoriciclaggio.

In ragione della struttura aziendale l'attenzione va rivolta verso possibili operazioni, anche transnazionali, per le quali possono presentarsi situazioni dubbie o anomale: si pensi alla effettuazione di pagamenti da parte di società non menzionata nel contratto di fornitura; all'intestazione della fattura a società non coincidente con l'ordinante; alla sede off-shore di talune società; alla genericità dell'oggetto della fattura.

Pertanto, in ragione di quanto sopra le attività ritenute sensibili in relazione ai suddetti reati, all'interno di Strade e Servizi, sono le seguenti:

- ✓ Gestione degli acquisti di materie prime, sussidiarie e beni finiti, nonché di servizi, prestazioni di manodopera, consulenze e servizi professionali;
- ✓ Gestione dei rapporti con clienti e con controparti con le quali vengano sviluppati rapporti commerciali
- ✓ Gestione di tutti gli adempimenti in materia amministrativa, fiscale e tributaria: controllo documentale degli acquisti e delle vendite, tenuta regolare dei registri contabili (IVA e giornale) e relativi adempimenti fiscali e tributari
- ✓ Gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione e alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa, in particolare agli incassi e pagamenti;
- ✓ Gestione Contributi – Finanziamenti – Attività ispettive

Tali aree includono i profili relativi alla rendicontazione e fatturazione relative a: attività di richiesta e gestione di contributi/finanziamenti concessi da soggetti pubblici per la realizzazione di attività/servizi, dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute; stipulazione e gestione dei contratti con i clienti pubblici od assimilabili, ottenuti tramite trattativa privata e/o partecipazione a

procedura ad evidenza pubblica (ad esempio, gare di appalto, licitazione privata, ecc.) e predisposizione della relativa documentazione;

- ✓ Gestione delle attività connesse a sponsorizzazioni, omaggi e/o liberalità

## 12. Delitti di Contrabbando previsti e puniti dal D.P.R. n. 43/1973 (l'art. 25-sexiesdecies)

Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, introducendo ed ampliando le fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nonché estendendo l’area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell’UE. In particolare è stato arricchito dell’introduzione dell’art. 25-*sexiesdecies* relativo ai delitti di contrabbando previsti e puniti dal D.P.R. n. 43/1973. Peraltro, sul fronte sostanziale, il Decreto di recepimento della direttiva PIF ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto nei casi di cui all’art. 295 del D.P.R. n. 43/1973, introducendo la pena della reclusione da tre a cinque anni anche nei casi in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a euro centomila. Per la commissione del delitto *de quo* è prevista l’irrogazione della sanzione pecuniaria fino a duecento quote, aumentata fino a quattrocento quote ove l’ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a euro centomila, nonché l’applicazione all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nello specifico, dagli artt. 282 a 301 del TUD viene delineato il delitto di contrabbando:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato)
- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)



- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

#### 12.1 I processi e le attività sensibili in materia di reati di contrabbando

L'analisi dei processi posti in essere da Strade e Servizi ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede.

A tal fine è necessario evidenziare che Strade e Servizi dato il tipo di attività svolta, i rischi di commissione dei delitti sopra indicati possono annidarsi anche nei rapporti commerciali con soggetti terzi (contratti di acquisto e/o vendita)

Sono pertanto fortemente raccomandate misure preventive, mutuata dai principi fondamentali della normativa doganale, e che qui di seguito si indicano in maniera sommaria:

verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari internazionali

acquisizioni d'informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;

verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o per azioni straordinarie;

Ciò nonostante, in ragione della struttura aziendale altrettanta attenzione è stata rivolta verso possibili operazioni, anche transnazionali, per le quali possono presentarsi situazioni dubbie o anomale.

A seguito dell'introduzione della nuova famiglia di reato di cui all'art. 25 sexiesdecies, sarà in particolare necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e l'ente tutte le volte che la Società dovesse avere rapporti con la dogana per l'approvvigionamento di materie prime. La figura dello spedizioniere doganale è infatti da sempre un punto di svolta per ciò che concerne gli scambi di merci tra rivenditori internazionali, al punto di regolarne il trasporto internazionale e aiutando l'esportatore o l'importato nell'espletare le formalità doganali, fornendogli documenti e autorizzazione necessari per lo scambio di merci.

### 13. FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

#### 13.1 Premessa.

Nello svolgimento dei processi aziendali devono essere osservati i principi enunciati nei paragrafi successivi, dettati con riferimento alle singole attività sensibili.

#### 13.2 Criteri Generali.

I presenti criteri, aventi carattere generale, si devono applicare a tutte le attività sensibili.

In particolare, gli organi societari e tutti i dipendenti devono tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

Nel contempo, è fatto divieto agli organi societari e a tutti i dipendenti di Strade e Servizi Srlu di porre in essere in qualsiasi modo (con comportamenti attivi od omissivi, individualmente o in collaborazione con altri) comportamenti che integrino, anche indirettamente, i reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 o dalla L. n. 146/2006.

Inoltre, sono comunque vietate le condotte contrarie:

- ✓ alle leggi vigenti;
- ✓ al presente Modello;
- ✓ al "Codice Etico";
- ✓ al regolamento e alle procedure aziendali.

Il contratto fra Strade e Servizi Srlu e i propri lavoratori deve contenere una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno a rispettare integralmente i principi del Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Allo stesso modo, i contratti stipulati con i consulenti o i collaboratori devono contenere una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno a rispettare integralmente i principi del Modello Organizzativo adottato dalla Società, con accettazione di risoluzione del rapporto in caso di violazione.

In ogni caso, deve sempre essere rispettato il sistema previsto per effettuare i pagamenti.

Tutte le comunicazioni rilevanti, le richieste, le autorizzazioni, le informazioni, le segnalazioni e le designazioni previste dal Modello devono<sup>1</sup>:

- ✓ avvenire esclusivamente per iscritto, facendosi rilasciare una copia sottoscritta per ricevuta;
- ✓ qualora avvengano mediante e-mail, deve essere utilizzato esclusivamente l'account di posta elettronica del Strade e Servizi Srlu, richiedendo conferma di lettura;
- ✓ essere conservate in un apposito archivio informatico e cartaceo, divise per ciascun processo aziendale. La conservazione deve avvenire per almeno 10 anni.

#### 14. IL SISTEMA DI CONTROLLO NELLE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società Strade e Servizi Srlu prevede:

- ✓ protocolli generali, applicati alle singole attività sensibili;
- ✓ protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili.

##### 14.1 Principi generali.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere ispirati a principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

In particolare non si deve, e in nessun caso:

- ✓ tenere condotte che possono comunque rappresentare occasione per la consumazione dei reati di “concussione”, “corruzione” e “truffa ai danni dello Stato o di un Ente pubblico”;
- ✓ corrispondere/promettere/offrire/versare denaro o altra utilità non dovuti a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, anche in via indiretta;
- ✓ corrispondere/promettere/offrire regali/versare somme o altra utilità non dovuti a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, anche in via indiretta;
- ✓ corrispondere/promettere/offrire regali, omaggi o cortesie verso soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, anche in via indiretta;
- ✓ corrispondere/promettere/offrire possibili vantaggi di qualsiasi tipo verso soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, anche in via indiretta.

---

<sup>1</sup> Gli stessi principi valgono per ogni altro tipo di comunicazione prevista dal Modello.

Eventuali donazioni sono ammesse solo per uno scopo umanitario e a seguito di apposita autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza volta a garantire che la regalia sia rivolta solo a tal fine e, comunque, non sia diretta ad acquisire trattamenti di favore nell'esercizio di qualunque attività aziendale, influenzare l'indipendenza di giudizio di un soggetto pubblico o indurre taluno a tenere un comportamento che avvantaggi indebitamente la Società o il Gruppo cui appartiene;

- ✓ porre in essere artifici o raggiri nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con qualsiasi Ente Pubblico;
- ✓ trattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in una condizione di conflitto di interessi;
- ✓ richiedere ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione di attuare trattamenti a favore di Strade e Servizi Srlu.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione vengono intrattenuti nell'ambito di Strade e Servizi Srlu tenendo conto delle specifiche competenze di ciascun dipendente e della funzione aziendale cui appartiene.

Il soggetto che inizia a intrattenere il rapporto con la Pubblica Amministrazione deve provvedere a darne immediata comunicazione alla Direzione Generale che esamina il contenuto dell'operazione e controlla l'intero processo. Ricevuta la comunicazione, l'Amministratore Unico deve provvedere tempestivamente, autorizzando il soggetto che ha iniziato ad intrattenere il rapporto con la Pubblica Amministrazione a proseguire, o designando e autorizzando altri soggetti a continuare nello stesso rapporto (anche tenendo conto delle specifiche competenze e della funzione aziendale di appartenenza). In ogni caso, chi ha iniziato a intrattenere un rapporto con la Pubblica Amministrazione non può proseguire finché non sia autorizzato.

I soggetti autorizzati a intrattenere il rapporto con la Pubblica Amministrazione devono informare costantemente degli sviluppi del processo all' Amministratore Unico.

L' Amministratore Unico controlla la regolarità degli atti compiuti e la sussistenza di comportamenti che potrebbero determinare la consumazione di reati contro la Pubblica Amministrazione esaminando tutta la documentazione rilevante e assumendo le opportune informazioni. In ogni caso, chiunque ne abbia conoscenza, deve immediatamente comunicare all' Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ l'offerta o la richiesta di regali, omaggi, cortesie, vantaggi, denaro o altra utilità che vedono coinvolto il soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- ✓ tutte le situazioni di conflitto di interessi in cui si dovesse venire a trovare colui che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ i tentativi di "concussione", "corruzione", "truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico" o comunque, di delitti contro la Pubblica Amministrazione.

L'Amministratore Unico, a sua volta, deve prontamente dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza dei fatti di cui sopra e, in genere, dei comportamenti che potrebbero determinare la consumazione di reati contro la Pubblica Amministrazione, affinché siano prese le conseguenti decisioni anche sotto il profilo disciplinare.

In ogni caso, il soggetto che ha offerto o ricevuto la richiesta di denaro o altra utilità non dovuti, nonché di regali, omaggi, cortesie, vantaggi, o che è coinvolto in un tentativo di "concussione", "corruzione", e "truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico", o che

ha comunque violato uno dei principi contenuti nel capitolo 4.2 del Modello, non può proseguire ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Allo stesso modo, non può proseguire ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione il soggetto che versa in una situazione di conflitto di interessi. L' Amministratore Unico provvede per iscritto a revocare l'autorizzazione a trattare il rapporto con la Pubblica Amministrazione al soggetto coinvolto in uno dei fatti di cui sopra.

Non devono essere corrisposti a favore di consulenti o collaboratori compensi che non siano giustificati e congrui rispetto all'incarico ricevuto o alla prestazione svolta. L' Amministratore Unico controlla il rispetto di tali principi e verifica l'effettivo espletamento delle prestazioni dei consulenti e dei collaboratori, autorizzando il pagamento del compenso. Qualora ravvisi delle anomalie, effettua tutte le verifiche necessarie e assume le opportune iniziative che possono comportare anche la sospensione del pagamento del corrispettivo previsto per i consulenti e/o i collaboratori. Inoltre, non devono essere scelti consulenti o collaboratori senza effettuare un'accurata valutazione in ordine al rapporto prezzo/qualità del servizio, in modo da prevenire il rischio di basare la scelta unicamente sul "legame" intercorrente fra il consulente o il collaboratore e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Tutte le comunicazioni, le dichiarazioni e le informazioni richieste nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere complete, veritiere e corrispondenti al dato reale e prima di uscire dalla sfera di Strade e Servizi Srlu devono essere sottoposte all'autorizzazione dell'Amministratore Unico. È comunque vietato comunicare dati incompleti o falsi.

L'Amministratore Unico esercita un controllo sul rispetto, da parte di chiunque entri in rapporto con la Pubblica Amministrazione, dei principi di comportamento qui delineati.

Viene così garantito che nessuno dei soggetti partecipanti al processo possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti. L' Amministratore Unico effettua un'attenta verifica del rispetto dei principi di cui sopra e un preciso controllo della completezza e regolarità della documentazione in relazione all'intero processo, ivi compresa l'esecuzione degli accordi aggiunti.

Viene così posta in essere una verifica della correttezza formale e sostanziale dell'operazione al fine di poter giungere ad una motivata decisione in ordine all'approvazione finale degli atti da compiersi.

Se detta verifica termina con esito positivo, gli atti inerenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono sottoscritti dall' Amministratore Unico e/o solo dai soggetti appositamente autorizzati dallo stesso che, a sua volta, appone la propria sottoscrizione.

Qualora un processo, in cui è coinvolta la Pubblica Amministrazione, comporti disposizioni di somme, la relativa corresponsione deve essere autorizzata sempre dall' Amministratore Unico che appone il relativo visto, a prescindere dall'ammontare dell'importo (in deroga alle autorizzazioni di pagamento delineato supra).

Ogni designazione, autorizzazione, approvazione e richiesta (inerenti alla gestione dei processi che vedono coinvolta la P.A.) deve essere conservata a cura della amministrazione in un apposito archivio in modo da poter risalire in ogni momento alla persona fisica o alle persone fisiche che concretamente hanno trattenuto rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Allo stesso modo, ogni fase del processo che vede coinvolta la Pubblica Amministrazione deve essere documentata al fine di garantire una completa tracciabilità dell'intero processo e deve essere conservata a cura della amministrazione in un apposito archivio.

Se il rapporto con la Pubblica Amministrazione viene intrattenuto direttamente dall' Amministratore Unico, questi deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza che dovrà essere tenuto informato sugli sviluppi del processo.

Resta comunque fermo quanto previsto circa i flussi informativi dal capitolo 19.4 e 19.5 del Modello.

L'attività posta in essere da Strade e Servizi Srlu, soprattutto in relazione ad operazioni di valore economico rilevante, è certamente di assoluta delicatezza, in ragione di questo la scelta del personale è e deve essere fatta con tutte le opportune accortezze.

#### 14.2 I protocolli specifici di controllo.

Di seguito si fornisce la rappresentazione delle modalità applicative dei controlli specifici relativamente alle attività sensibili precedentemente individuate.

Partecipazione a gare per la vendita di prodotti e servizi e/o negoziazione con la P.A.

- ✓ **Regolamentazione:** il protocollo prevede la regolamentazione del processo relativo alla partecipazione a gare indette dalla P.A. e/o negoziazione secondo le seguenti fasi: (i) valutazione dell'opportunità di partecipare in base a criteri di ordine strategico e alle eventuali partnership; (ii) valutazione della proposta di partecipazione e autorizzazione da parte del Amministratore Unico; (iii) creazione di un team di lavoro dedicato alla redazione dell'offerta in funzione di responsabilità e competenze; (iv) gestione operativa degli adempimenti oggetto dell'offerta e monitoraggio dei risultati tramite informativa strutturata al vertice aziendale; (v) archiviazione della documentazione relativa.
- ✓ **Tracciabilità:** il protocollo prevede che la documentazione di gara venga archiviata presso l'ufficio del Responsabile Commerciale. Tutta la documentazione trasmessa e ricevuta dalla Pubblica Amministrazione avviene su piattaforme telematiche (aste on-line) ed archiviata in copia sul Server della Società.
- ✓ **Segregazione dei compiti:** il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi propone la partecipazione alla gara (Direzione Commerciale), chi autorizza (Amministratore Unico) chi esegue (team di lavoro dedicato).
- ✓ **Procure e deleghe:** il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti. La documentazione di partecipazione alla gara viene firmata dall'Amministratore Unico e dai relativi Delegati, ove richiesto.
- ✓ **Attività di monitoraggio:** il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

Gestione rapporti con Enti previdenziali e assistenziali (in particolare INPS e INAIL) con adempimento di quanto previsto dalla relativa disciplina e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni

- ✓ **Regolamentazione:** il protocollo concerne le modalità di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali inerenti l'area del personale e la regolamentazione dei rapporti con la P.A. in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/ricieste di informazioni, con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: (i) ambito di applicazione; (ii) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati; (iii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; (iv) modalità di reporting dei risultati delle verifiche; (v) responsabilità relative alla produzione e conservazione della documentazione rilevante.
- ✓ **Tracciabilità:** il protocollo prevede che, essendo l'elaborazione documentale e la trasmissione agli Enti previdenziali relativa al personale dipendente affidata a consulenti esterni, copia della documentazione rilevante sia archiviata in forma cartacea o elettronica presso l'ufficio amministrativo della Società.
- ✓ **Segregazione dei compiti:** il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare il rispetto del principio della separazione dei compiti è assicurato dalla presenza di un Consulente Esterno che gestisce i rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali e dalla Società che gestisce i relativi pagamenti.
- ✓ **Procure e deleghe:** il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo, soprattutto in riferimento ai rapporti con gli enti pubblici competenti (Enti Previdenziali);
- ✓ **Attività di monitoraggio:** il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

#### Gestione delle attività di selezione e assunzione del personale e del sistema premiante

- ✓ **Regolamentazione:** il protocollo prevede che è vietato assumere candidati senza un appropriato controllo del Certificato Generale del Casellario Giudiziario e/o della presenza dei loro nomi all'interno delle liste di Riferimento consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste> o facenti parte di organizzazioni indicate nelle stesse Liste nonché l'individuazione della funzione organizzativa all'interno della Società responsabile di verificare e documentare che il candidato non compaia nelle suddette Liste di Riferimento. Le attività inerenti la selezione e l'assunzione del personale vengono condotte con l'obiettivo di assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile. Nel corso dell'iter di selezione siano accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, formalizzati tramite scheda informativa compilata dal candidato e archiviata presso la funzione Risorse Umane. Eventuali assunzioni di soggetti indicati nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni indicate nelle stesse liste o legati da rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione siano oggetto di reporting per l'Organismo di Vigilanza. Ciascun nuovo assunto nella Società deve ricevere una copia delle procedure chiave, dei Principi del Modello 231 e del Codice Etico, impegnandosi ad accettare e rispettare
- ✓ **Segregazione dei compiti:** il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare l'assunzione, incentrata esclusivamente sulla figura degli "operai", viene inizialmente esaminata

dal responsabile di settore direttamente connesso con le funzioni e le competenze che vengono richieste a motivo dell'assunzione stessa. L'impiegata del personale, una volta ricevuta da parte del responsabile di settore l'indicazione della persona da assumere, acquisisce tutta la documentazione e predispone le pratiche da inviare al Consulente esterno. Quest'ultimo gestisce tutta la fase di assunzione vera e propria inviando, alla fine, i relativi documenti all'Amministratore per l'apposizione della firma.

- ✓ Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.
- ✓ Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

- ✓ Regolamentazione: il protocollo concerne l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla normativa (es. identificazione e nomina formale dei soggetti responsabili ai sensi della legge, pianificazione dell'attività formativa interna, ecc.) e la regolamentazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni, con particolare riferimento ai soggetti autorizzati a ricevere le Autorità Ispettive, a produrre, controllare e autorizzare la documentazione richiesta e alle modalità di verbalizzazione interna e archiviazione delle relative risultanze e con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: (i) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati; (ii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; (iii) modalità di reporting dei risultati delle verifiche; (iv) responsabilità relative alla produzione e conservazione della documentazione rilevante.
- ✓ Tracciabilità: il protocollo prevede che: (i) il soggetto con incarico di RSPP (con l'ausilio del Delegato Interno) ha la responsabilità della corretta gestione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e alle ispezioni e verifiche di autorità pubbliche in materia di sicurezza e salute sul lavoro; (ii) la documentazione è debitamente archiviata.
- ✓ Segregazione dei compiti: il protocollo prevede la separazione dei compiti di autorizzazione alla gestione degli adempimenti e dei connessi rapporti con le Autorità Pubbliche, demandati all' Amministratore Unico (Datore di Lavoro), di esecuzione degli stessi, demandata al RSPP, al Medico competente e al Delegato Interno.
- ✓ Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.
- ✓ Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo. Tale attività viene esplicitata, altresì, attraverso il Sistema di Gestione Integrato Sicurezza-Qualità e le verifiche periodiche degli Enti di Certificazione accreditati.

Gestione dei contenziosi giudiziari o stragiudiziali



- ✓ **Regolamentazione:** il protocollo concerne la gestione delle fasi giudiziali e stragiudiziali dei contenziosi verso fornitori, clienti e dipendenti qualora si manifestino. In particolare, il protocollo prevede le seguenti fasi: (i) processo di selezione del consulente di parte; (ii) individuazione di ruoli e responsabilità degli attori coinvolti; (iii) modalità di affidamento della pratica e gestione della stessa; (iv) monitoraggio dei risultati e informativa al vertice aziendale.
- ✓ **Tracciabilità:** la documentazione rilevante (es. atti, pratiche, report sui contenziosi) è archiviata in appositi folder cartacei e conservata presso gli uffici competenti a seconda della tipologia di contenzioso, nonché in copia sul Server con accesso limitato alle funzioni coinvolte.
- ✓ **Segregazione dei compiti:** il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza l'avvio del procedimento e nomina lo studio legale esterno (Amministratore Unico) e chi esegue (Studio Legale esterno).
- ✓ **Procure e deleghe:** il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.
- ✓ **Attività di monitoraggio:** il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici

- ✓ **Regolamentazione:** il protocollo prevede la regolamentazione delle attività di smaltimento rifiuti e gestione delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli enti competenti in materia ambientale, per la chiara individuazione dei soggetti autorizzati ad interfacciarsi con le Autorità Ispettive, delle modalità operative di gestione delle ispezioni, prevedendo altresì adeguati standard di tracciabilità delle operazioni e conservazione della documentazione rilevante.
- ✓ **Tracciabilità:** il protocollo prevede che tutti i documenti e le comunicazioni prodotte o ricevute dalla Società (e inviate dalle Società appaltatrici) inerenti lo smaltimento dei rifiuti e gli altri adempimenti previsti dalla normativa siano registrati negli appositi registri di carico e scarico ed archiviati in forma cartacea presso gli uffici amministrativi, mentre la gestione delle comunicazioni al Sistri viene gestito telematicamente da una Società esterna ed archiviato su formato cartaceo presso gli uffici amministrativi della Società.
- ✓ **Segregazione dei compiti:** il protocollo prevede che le attività di gestione degli adempimenti ambientali e delle connesse verifiche sia affidato a una Società esterna alla quale Strade e Servizi Srlu trasmette tutta la documentazione necessaria.
- ✓ **Procure e deleghe:** il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.
- ✓ **Attività di monitoraggio:** il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

Rapporti con organismi di vigilanza relativi all'adempimento degli obblighi legislativi in materia di privacy

- ✓ **Regolamentazione:** il protocollo concerne gli adempimenti operativi previsti dalla normativa di riferimento (es. nomina del Titolare del trattamento dei dati e dei Responsabili) e la regolamentazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/ricieste di informazioni, con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: (i) ambito di applicazione; (ii) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati; (iii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; (iv) modalità di reporting dei risultati delle verifiche; (v) responsabilità relative alla produzione e conservazione della documentazione rilevante.
- ✓ **Tracciabilità:** il protocollo prevede che tutta la documentazione rilevante sia archiviata in forma cartacea o elettronica presso gli uffici amministrativi.
- ✓ **Segregazione dei compiti:** il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Amministratore Unico in qualità di Titolare del Trattamento dei dati) e chi esegue (Segreteria).
- ✓ **Procure e deleghe:** il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo, soprattutto in riferimento ai rapporti con gli enti pubblici competenti.
- ✓ **Attività di monitoraggio:** il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

#### Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'acquisizione di finanziamenti/contributi

- ✓ **Regolamentazione:** il protocollo concerne le modalità di acquisizione di finanziamenti e/o contributi pubblici previsti da bandi emanati da soggetti pubblici e/o a partecipazione pubblica prevedendo le seguenti fasi: (i) analisi e gestione delle attività propedeutiche alla presentazione della domanda di finanziamento; (ii) formulazione e approvazione della Domanda di finanziamento; (iii) modalità di trasmissione delle richieste; (iv) gestione del finanziamento erogato dal soggetto pubblico; (v) rendicontazione delle spese sostenute.
- ✓ **Tracciabilità:** il protocollo prevede che la documentazione rilevante (es. richiesta contributo, rendicontazione, etc.) sia archiviata sia in formato elettronico che in appositi folder cartacei e conservata presso l'Ufficio amministrativo- contabile.
- ✓ **Segregazione dei compiti:** il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare gli uffici amministrativi predispongono tutta la documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici, che viene autorizzata preventivamente dalla Direzione Generale e poi trasmessa al soggetto intermediario di riferimento che si occupa di tutta la fase gestionale.
- ✓ **Procure e deleghe:** il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo, soprattutto in riferimento ai rapporti con gli enti pubblici competenti.

- ✓ Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

#### Gestione dei rapporti/delle ispezioni con l'Amministrazione Finanziaria (Guardia di Finanza)

- ✓ Regolamentazione: il protocollo concerne regolamentazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/ricieste di informazioni, con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: (i) ambito di applicazione; (ii) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati; (iii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; (iv) modalità di reporting dei risultati delle verifiche; (v) responsabilità relative alla produzione e conservazione della documentazione rilevante.
- ✓ Tracciabilità: il protocollo prevede la verbalizzazione e l'archiviazione di tutti documenti prodotti e rilasciati in sede di ispezione.
- ✓ Segregazione dei compiti: il protocollo prevede la separazione dei compiti tra i soggetti deputati alla gestione delle attività di interfaccia con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e alla supervisione della corretta gestione delle visite ispettive.
- ✓ Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo, soprattutto in riferimento ai rapporti con gli enti pubblici competenti.
- ✓ Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

#### Gestione dei flussi finanziari

- ✓ Regolamentazione: il protocollo concerne la regolamentazione della gestione dei flussi finanziari per la definizione dei seguenti aspetti: (i) segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nel processo, con esplicita indicazione dei soggetti titolati alla predisposizione delle distinte di incasso e pagamento; (ii) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella movimentazione dei conti correnti; (iii) pianificazione, da parte delle funzioni aziendali, del proprio fabbisogno finanziario; (iv) modalità di autorizzazione dei pagamenti; (v) attività di monitoraggio e archiviazione delle evidenze dei controlli effettuati.
- ✓ Tracciabilità: il protocollo prevede che: (i) tutte le operazioni siano registrate su sistema aziendale di tesoreria e sui file prodotti e archiviati presso l'Ufficio Amministrativo Finanziario; (ii) le comunicazioni e gli scambi informativi in materia finanziaria tra la funzione Contabilità e Amministrazione siano debitamente archiviati presso l'Ufficio amministrativo Finanziario (es. documenti di autorizzazione dei flussi finanziari in uscita, documentazione relativa alla gestione degli incassi, ecc.).

- ✓ Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Amministratore Unico) e chi esegue (Ufficio Finanziario).
- ✓ Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.
- ✓ Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

#### Gestione attiva degli omaggi e liberalità e sponsorizzazioni

- ✓ Regolamentazione: il protocollo concerne le modalità di gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni, prevedendo i seguenti aspetti: (i) modalità di redazione e approvazione del Piano di Marketing contenente le iniziative di comunicazione volte ad evidenziare l'immagine della Società; (ii) selezione, proposta e approvazione delle iniziative di "marketing etico"; (iii) segregazione dei compiti per la scelta e autorizzazione degli omaggi in funzione di soglie di materialità prestabilite.
- ✓ Tracciabilità: la documentazione rilevante (es. Piano di Marketing approvato, preventivi per la selezione degli omaggi, ecc.) è archiviata in formato cartaceo/elettronico e conservata presso l'Ufficio Amministrativo.
- ✓ Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Direzione Generale) per le iniziative di "marketing etico" per gli omaggi e chi esegue (Ufficio Amministrativo).
- ✓ Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe-con cui vengono esplicitati i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.
- ✓ Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

#### Acquisti di beni, consulenze e servizi professionali

- ✓ Regolamentazione: il protocollo concerne le modalità di acquisto di beni, consulenze e servizi professionali, prevedendo i seguenti aspetti: (i) analisi delle necessità dell'Ufficio e/o risorsa competente; (ii) selezione del fornitore e stipula del contratto; (iii) emissione dell'ordine; (iv) acquisto del bene/erogazione del servizio.
- ✓ Tracciabilità: il protocollo prevede che tutta la documentazione riguardante l'acquisto di un bene/servizio (richieste di acquisto, ordini di acquisto, offerte, contratti, autorizzazioni al pagamento e fatture) sia archiviata (in formato elettronico/cartaceo) presso l'amministrazione.
- ✓ Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Direzione Generale) e chi esegue (Ufficio Amministrativo).

- ✓ Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.
- ✓ Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

## 15. SISTEMI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

### 15.1 Principi generali di controllo.

In relazione alle attività sensibili connesse ai reati societari occorre rispettare i seguenti criteri:

- ✓ rigorosa osservanza delle norme di legge (anche sovranazionali) dei regolamenti e delle procedure aziendali applicabili;
- ✓ trasparenza e correttezza nella gestione di tutte le attività:
  - che siano funzionali alla formazione e redazione del bilancio e di ogni comunicazione sociale, delle redazioni e delle altre comunicazioni previste dalle norme, rappresentando e comunicando tempestivamente, correttamente e con completezza i dati e le informazioni inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
  - che possano incidere sull'integrità del capitale sociale, del patrimonio sociale o su ogni altro presidio previsto dalle norme o dalle procedure interne a tutela dei creditori;
  - che possano interferire con il regolare funzionamento della Società. In particolare, occorre garantire sia le attività di controllo previste dalla legge sia il corretto funzionamento e la capacità operativa degli organi sociali, con particolare riferimento alla libera formazione ed espressione della volontà delle assemblee, omettendo ogni atto, simulato o fraudolento che determini una maggioranza non genuina in assemblea;
- ✓ completa, efficace, propositiva e tempestiva collaborazione e trasparenza nei rapporti e nelle comunicazioni con gli organi deputati al controllo e alla vigilanza, escludendo ogni comportamento finalizzato – direttamente o indirettamente – ad impedire, ostacolare o deviare, mediante l'artificiosa alterazione dei dati e delle informazioni, l'esecuzione delle operazioni di controllo, vigilanza e revisione.

Tutte le disposizioni (di legge e regolamentari) che prevedono adempimenti nell'ambito della gestione societaria devono essere scrupolosamente e attentamente osservate da parte dei soggetti interessati.

Tali soggetti, così come i dipendenti e coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con Strade e Servizi Srlu devono tenere un comportamento corretto, leale e trasparente nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, oltre che delle procedure aziendali interne, garantendo comunque la tracciabilità di ogni operazione.

Particolare attenzione deve essere riservata alle disposizioni che:

- ✓ regolano la redazione del bilancio di esercizio;
- ✓ mirano a garantire una corretta e costante informazione ai soci, ai creditori e ai terzi;

- ✓ tutelano il capitale sociale e l'integrità del patrimonio sociale;
- ✓ tutelano il regolare funzionamento della Società;
- ✓ mirano comunque a prevenire frodi in ambito societario.

Gli organi societari e ogni singola struttura aziendale sono responsabili, per quanto di propria competenza, al fine di garantire l'osservanza di tali principi.

In particolare, sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento e di controllo di seguito riportati.

## 15.2 I protocolli specifici di controllo.

Di seguito si fornisce la rappresentazione delle modalità applicative dei controlli relativamente alle attività sensibili precedentemente individuate.

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dall'art. 154-bis del T.U.F.

Regolamentazione: il protocollo richiede che siano portate a conoscenza del personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Inoltre il protocollo prevede le seguenti fasi: (i) chiara identificazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti in merito al processo di predisposizione dei bilanci, con particolare riferimento a: fornitura dei dati, modalità di comunicazione delle stime (costi e ricavi), modalità di comunicazione delle rettifiche, controlli da attuare, modalità di tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio; (ii) invio da parte della Direzione Generale, in fase di chiusura di bilancio, di una comunicazione a tutti i responsabili di attività contabile con le tempistiche e le istruzioni di raccolta e invio dei dati e delle informazioni necessarie alla redazione dei documenti di bilancio; (iii) monitoraggio delle informazioni ricevute; (iv) predisposizione e verifica della bozza di bilancio; (v) condivisione e validazione della bozza di bilancio; (vi) presentazione, predisposizione e pubblicazione del bilancio.

Al fine di rispondere ai requisiti della norma in oggetto, la Società ha previsto di dotarsi di tutti gli strumenti necessari (procedure interne formalizzate) a rilasciare l'attestazione sull'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili e alla corrispondenza alle risultanze contabili e rappresentazione veritiera e corretta delle poste di bilancio, con particolare riferimento alle c.d. "poste valutative".

Tracciabilità: il protocollo richiede che i sistemi informatici utilizzati per la trasmissione di dati e informazioni garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il Responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. Il protocollo richiede altresì che sia disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili. È previsto che tutte le comunicazioni di informazioni contabili ed extracontabili inviate da e verso l'Ufficio Amministrazione abbiano forma scritta (lettera o e-mail).

Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi predispone la documentazione relativa alla predisposizione del bilancio (Uffici amministrativi), chi redige il bilancio (Consulente Esterno), chi verifica (Sindaco unico), chi approva (Assemblea dei Soci) e chi sottoscrive ( Amministratore Unico).

Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti, anche ai sensi dello Statuto della Società, e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee

Regolamentazione: il protocollo concerne le attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee, con particolare riferimento a: (i) esistenza di regole formalizzate nello Statuto della Società per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto; (ii) modalità di comunicazione e diffusione dell'avviso di convocazione ai sensi del Regolamento Assembleare adeguatamente diffuso agli azionisti; (iii) modalità di svolgimento dell'adunanza e predisposizione delle relazioni all'ordine del giorno; (iv) verbalizzazione dell'adunanza; (v) adempimenti comunicativi ex post (emissione comunicato stampa).

Tracciabilità: il protocollo prevede l'aggiornamento e archiviazione dei verbali delle Assemblee nei libri sociali conservati presso la Segreteria di Direzione ed è archiviata in appositi folder elettronici/cartacei e conservata presso lo stesso ufficio.

Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Direzione Generale) e chi esegue (Ufficio amministrativo).

Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

Operazioni su strumenti finanziari

Regolamentazione: il protocollo disciplina le modalità di gestione delle operazioni su strumenti finanziari, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: (i) proposta e definizione del piano di realizzazione dell'operazione; (ii) adempimenti di comunicazione verso il mercato; (iii) modalità di gestione dell'operazione con l'ausilio di specialista di settore.

Tracciabilità: la documentazione rilevante (es. dell'Assemblea dei Soci, comunicati stampa, comunicazioni da e verso lo specialista) è archiviata in appositi folder elettronici/cartacei e conservata presso l'Ufficio Amministrativo.

Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Direzione Generale) e chi esegue (Consulente esterno per l'effettuazione dell'operazione).

Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe interne con cui vengono esplicitati i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

## 16. SISTEMA DI CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### 16.1 I principi generali di controllo.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo sono indicati nella Parte Generale del presente Modello.

### 16.2 I protocolli specifici di controllo.

La Società, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/2008 ha predisposto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato in conformità al British Standard OHSAS 18001/2007, per prevenire i rischi di verificazione delle fattispecie di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001.

Si precisa che l'elenco delle misure di prevenzione e protezione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei presidi di sicurezza è contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società a norma del D.Lgs. 81/2008, nonché nelle valutazioni dei rischi specifici indicati nei POS ovvero l'analisi dei singoli cantiere/lavoro per la valutazione specifica del rischio connesso alla commessa, con l'eventuale analisi del rischio da interferenza con altre ditte presenti nell'area di lavoro.

In relazione alle attività sensibili connesse alla salute e sicurezza sul lavoro, occorre dunque rispettare i seguenti principi:

- ✓ scrupolosa osservanza della normativa in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, sviluppando e assicurando un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro;
- ✓ diffusione, in tutte le strutture della Società, della politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo l'informazione e la formazione interna ed esterna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure di prevenzione e protezione, procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, conduzione di macchine operatrici;



- ✓ qualora nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro la Società affidi incarichi a soggetti terzi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e di impegno al suo rispetto;
- ✓ qualora siano affidati incarichi a consulenti esterni, occorre che la relativa scelta sia effettuata nel rispetto di criteri di capacità e professionalità qualificata che siano documentabili e obiettivi;
- ✓ qualora si verificano accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, occorre adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti dei soggetti che svolgono il controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco).

Parimenti tutti i dipendenti sono tenuti a:

- ✓ osservare le disposizioni di legge e le istruzioni impartite in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ segnalare immediatamente al Responsabile della Sicurezza e/o al Rappresentante della Sicurezza ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possono rientrare nelle fattispecie di reato di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### 16.3 Principi di comportamento e controllo specifici.

#### A. Verifica sugli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008

Al fine di prevenire i reati in oggetto Strade e Servizi Srlu attua una verifica costante sugli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare:

- ✓ si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi;
- ✓ ha provveduto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa redigendo il relativo "Documento di Valutazione dei Rischi" (art. 17 D.lgs. n. 81/2008) che viene mantenuto aggiornato. Il documento contiene in particolare:
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- ✓ con riferimento alla gestione dei contratti di appalto, d'opera o somministrazione (art. 26 D.Lgs. n. 81/2008):
- verifica, con le modalità previste dalla normativa vigente, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese (comprese le eventuali subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi;
- rilascia l'informativa alla controparte circa i rischi specifici nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività oggetto del contratto mediante consegna di copia del PSC, nonché, ove previsto dalla normativa, predispone il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto;
- ✓ assicura il pieno coinvolgimento dei lavoratori, tramite il loro rappresentante per la sicurezza, nella gestione del Servizio di Prevenzione, mettendo loro a disposizione tutta la documentazione aziendale al fine di avere tempestiva segnalazione delle criticità e individuare le conseguenti soluzioni;
- ✓ favorire e promuovere la costante informazione e formazione interna ed esterna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure e attività di prevenzione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

#### 16.4 Controllo.

Strade e Servizi Srlu, avvalendosi anche del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha attivato un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto, con riferimento a:

- ✓ gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ✓ le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti, persone, ecc.) da parte delle competenti strutture;
- ✓ adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalle normative interne e di legge;
- ✓ attività di natura organizzativa, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione controlla costantemente il rispetto della normativa in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, affinché sia garantito lo svolgimento del lavoro in piena sicurezza.

Qualora il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ravvisi delle irregolarità lo comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, per le iniziative del caso.

#### 16.5 Visita luoghi di lavoro.

Inoltre, tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica.

Il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione visitano periodicamente i luoghi di lavoro, anche quelli ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici.

#### 16.6 Condotta dei dipendenti.

Tutti i dipendenti sono tenuti a:

- ✓ osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- ✓ segnalare immediatamente al responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo;
- ✓ in ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/01.

### 17. SISTEMA DI CONTROLLI NELLE AREE SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DI REATI IN MATERIA DI DIRITTI D'AUTORE

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ Principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- ✓ Protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili.

#### 17.1 I principi generali di controllo.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo sono indicati nella Parte Generale del presente Modello.

#### 17.2 I protocolli specifici di controllo.

Sono adottati specifici standard di controllo per prevenire i rischi di violazione della fattispecie di cui all'art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001.

Gestione dei rapporti con le Società fornitrici di prodotti informatici in relazione al rilascio del contrassegno SIAE e al pagamento dei diritti d'autore

Regolamentazione: il protocollo concerne l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di diritto d'autore e la regolamentazione dei rapporti con le ente fornitrici di prodotti informatici, con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato:

(i) individuazione della persona giuridica responsabile dell'adempimento degli obblighi; (ii) individuazione dell'ufficio interno responsabile dell'adempimento degli obblighi; (iii) responsabilità relative alla produzione e conservazione della documentazione rilevante.

Tracciabilità: il protocollo prevede che: (i) l'ufficio interno responsabile dell'adempimento degli obblighi ha la responsabilità della corretta gestione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti in materia di diritto d'autore; (ii) la documentazione è debitamente archiviata presso l'unità competente.

Segregazione dei compiti: il protocollo prevede la separazione dei compiti di autorizzazione alla gestione degli adempimenti SIAE, demandati ad una società di consulenza esterna.

Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Gestione e utilizzo licenze software nell'attività d'impresa

Il protocollo concerne l'effettuazione degli adempimenti previsti dalle regole interne adottate con riferimento ai delitti informatici e già indicate nella relativa Parte Speciale del presente Modello.

Nello specifico, si richiamano di seguito gli standard di controllo adottati per la prevenzione dei delitti informatici, rilevanti anche quali strumenti di controllo per la presente attività sensibile.

Si precisa che oltre agli standard di controllo richiamati, il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia della corrispondenza tra software installati e numero di licenze acquistate.

## 18. SISTEMA DI CONTROLLO NELLE AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI

### 18.1 I principi generali di controllo.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo sono indicati nella Parte Generale del presente Modello.

### 18.2 I protocolli specifici di controllo.

Sono adottati specifici standard di controllo per prevenire i rischi di violazione della fattispecie di cui all'art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001.

Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni

La Società definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione,

comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi. In particolare, al fine di garantire l'applicazione nello specifico delle regole sopra descritte, la Società si è dotata delle seguenti procedure:

- ✓ Procedura per accesso a locali e Sistemi Informativi;
- ✓ Sicurezza fisica e ambientale.

La Società dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

In particolare, al fine di garantire l'applicazione nello specifico delle regole sopra descritte, la Società si è dotata delle seguenti procedure:

- ✓ Procedura per la consegna di strumenti per accesso a locali e a strumenti informatici; lettera di consegna (chiavi, strumenti, badge);
- ✓ Procedura per la dismissione degli apparati informatici (Notebook, Desktop, Server);
- ✓ Procedura per l'installazione delle apparecchiature Server.

Gestione delle comunicazioni e dell'operatività: la Società assicura la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, la Società assicura:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b) la protezione da software pericoloso;
- c) il back-up di informazioni e software;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- h) la gestione di dispositivi rimovibili.

Controllo degli accessi: la Società disciplina gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni.

In particolare, la Società prevede:

1. l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
2. le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;

3. una procedura di registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
4. la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
5. la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
6. l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
7. la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
8. la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
9. la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati.

#### Gestione delle risorse informatiche (accesso Internet e uso della posta elettronica)

Regolamentazione: il protocollo concerne la regolamentazione della gestione delle risorse informatiche con riferimento ai seguenti aspetti: (i) rispetto delle norme interne aziendali circa le modalità di utilizzo delle risorse informatiche assegnate al personale per lo svolgimento della propria attività lavorativa, vietando ogni tipo di uso non legato alle mansioni assegnate; (ii) necessità di assicurare la diffusione interna delle linee guida di riferimento per il corretto utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall'azienda nell'ottica di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività lavorativa.

Tracciabilità: il protocollo prevede che: (i) tutti i soggetti che hanno accesso alle risorse informatiche abbiano preso visione delle norme interne aziendali circa le modalità di utilizzo di tali risorse e dei relativi divieti; (ii) gli accessi ad Internet e alla posta elettronica siano tracciati tramite appositi LOG.

Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi controlla (Responsabile installazione e assistenza tecnica), chi autorizza (Responsabili di Funzione) e chi esegue (Help Desk).

Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

## 19. SISTEMA DI CONTROLLO NELLE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO AI FINI DEL D.LGS 231 /2001

### 19.1 Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli perfezionato e implementato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ Principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- ✓ Protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili.

### 19.2 I principi generali di controllo.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo sono indicati nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione e all'attività sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali di Strade e Servizi Srlu, i dipendenti e i consulenti, in generale, devono conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei reati di cui al capitolo 7 della Parte Generale.

### 19.3 I protocolli specifici di controllo.

Di seguito si fornisce la rappresentazione delle modalità applicative dei controlli relativamente alle attività sensibili precedentemente individuate.

#### Gestione dei flussi finanziari

Regolamentazione: il protocollo concerne la regolamentazione della gestione dei flussi finanziari con specifico riferimento alla necessità di prevedere la valutazione del rischio paese e controlli specifici sul conto corrente su cui effettuare il pagamento nei confronti di fornitori e partner. In particolare il protocollo prevede i seguenti aspetti: (i) segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nel processo, con esplicita indicazione dei soggetti titolati alla predisposizione delle distinte di incasso e pagamento; (ii) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella movimentazione dei conti correnti; (iii) controlli finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra il nome del fornitore a cui corrispondere il pagamento e l'intestazione del conto corrente su cui far pervenire il pagamento (non è consentito effettuare pagamenti su conti c.d. "cifrati"); (iv) divieto di effettuare pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento analoghi, fatto salvo l'ambito di applicazione della procedura per la piccola cassa; (v) definizione di specifiche soglie e limiti nel rispetto della normativa in vigore per i pagamenti e incassi da effettuare in contanti (es. magazzini)–Non dovranno essere disposti pagamenti nei confronti dei fornitori con i conti correnti registrati in paesi appartenenti alle c.d. "Black List" stilate da organismi nazionali o internazionali; (vii) divieto di utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali); (viii) definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative: il superamento dei limiti può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione; (ix) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; (x) non è consentito

avere conti correnti cifrati intestati alla Società; (xi) sono previste attività di monitoraggio e archiviazione delle evidenze dei controlli effettuati.

Tracciabilità: il protocollo prevede: (i) che tutte le operazioni siano registrate su sistema aziendale di tesoreria e di contabilità, elaborati su file e archiviati in forma cartacea presso l'Ufficio Finanziario; (ii) presenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati; (iii) tracciabilità delle analisi effettuate dalle funzioni competenti nei confronti dei fornitori/partner prima di procedere al completamento delle anagrafiche, dell'ordine ed all'esecuzione del pagamento.

Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Direzione Generale) e chi esegue (Ufficio Finanziario).

Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

Gestione dei contratti con soggetti terzi per l'affidamento di servizi

Regolamentazione: il protocollo concerne la regolamentazione della gestione delle attività affidate a soggetti terzi con riferimento ai seguenti aspetti: (i) predisposizione di una scheda identificativa del fornitore; (ii) verifica periodica della documentazione attestante la regolarità contributiva del personale impiegato dal fornitore; (iii) individuazione di modalità idonee ad identificare singolarmente il personale dipendente del fornitore.

Tracciabilità: il protocollo prevede che: (i) sia archiviata la documentazione aziendale del fornitore nonché quella attestante la regolarità contributiva del personale impiegato dal fornitore ed il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro; (ii) siano conservate le schede identificative del fornitore.

Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Direzione Generale), chi verifica (Ufficio Amministrativo) e chi esegue le attività (Fornitore).

Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe in cui vengono esplicitati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 è obbligatorio comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- a) una violazione dei principi di cui sopra;
- b) che la controparte, in particolare modo i fornitori, possa ragionevolmente essere considerata avente caratteristiche che possano indurre a sospettare una illecita provenienza del denaro o dei beni;



- c) comportamenti comunque sospetti, relativi ai reati di ricettazione o riciclaggio, a carico di terzi con cui la Società intrattiene rapporti;

il quale Organismo di Vigilanza, se ritiene fondata la comunicazione, adotta gli opportuni provvedimenti.

## 20. CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI TRANSAZIONALI DI ASSOCIAZIONI A DELINQUERE E ASSOCIAZIONI A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

### 20.1 Principi Generali di comportamento.

In relazione alle attività sensibili connesse ai reati transnazionali di associazione a delinquere e di associazione a delinquere di stampo mafioso occorre rispettare i seguenti criteri:

- 1) rigorosa osservanza delle norme di legge (anche sovranazionali), dei regolamenti e delle procedure aziendali applicabili;
- 2) trasparenza, correttezza e tracciabilità nella gestione di tutte le attività inerenti i rapporti con le altre società e/o enti aventi rapporti con Strade e Servizi Srlu.

Le transazioni, commerciali e finanziarie, eventualmente concluse con ente con sedi all'estero devono essere continuamente monitorate e l'Amministratore Unico è tenuto ad un controllo periodico e comunque, se i rapporti sono frequenti, almeno mensilmente.

Qualora dovesse essere riscontrata qualche anomalia, l'Amministratore Unico è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza che assume gli opportuni provvedimenti. Detta informazione deve avvenire per iscritto con specifica nel dettaglio del tipo di violazione che è stata riscontrata.

## 21. CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI

### 21.1 Regole generali e principi generali di comportamento

La società ha effettuato un'attenta analisi per l'individuazione dei processi decisionali, organizzativi e operativi potenzialmente esposti al rischio di commissione dei reati tributari in commento, analizzando la probabilità e l'incidenza dello stesso nell'attività societaria, al fine di predisporre strumenti adeguati a prevenirne la realizzazione.

Pur nella consapevolezza che nel caso di tale ipotesi delittuosa si è in presenza di una applicazione ancora embrionale dei presidi cautelari rilevanti ex D. Lgs. 231/01, la società ritiene utile far riferimento ai principi sottesi alle disposizioni di legge relative all'adempimento collaborativo in materia fiscale.

In tal senso, allo scopo di incentivare la collaborazione con l'amministrazione finanziaria e scongiurare la realizzazione di condotte delittuose o fraudolente, la società incentiva lo sviluppo di un sistema fondato sulla spontaneità delle comunicazioni, sulla piena trasparenza e soprattutto sull'adozione di sistemi organizzativi interni volti a prevenire i rischi di inadempimento fiscale.

Ciò impone:

- una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità con riferimento ai differenti settori della società potenzialmente esposti a rischi fiscali;
- la promozione della precisa tracciabilità della strategia fiscale e il rispetto dei principi di trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria;
- la predisposizione di efficaci procedure di individuazione e analisi dei rischi associati alle specifiche attività svolte, anche attraverso il presidio costante dei processi aziendali coinvolti;
- l'adozione e l'attuazione di procedure di gestione e monitoraggio dei rischi rilevati;
- un efficace sistema di verifica circa il rispetto delle attività sopra richiamate;
- la predisposizione di efficaci procedure di contrasto di eventuali carenze riscontrate nello svolgimento delle attività a rischio fiscale;
- la conseguente attivazione di necessarie azioni correttive e migliorative.

Pertanto, la società procede ad una attività di autovalutazione preventiva dei rischi e al controllo costante degli adempimenti, individuando la funzione responsabile della esecuzione e della verifica degli stessi.

È da precisare che la giurisprudenza valuta positivamente la conformità dell'attività societaria alle seguenti indicazioni:

- valore/prezzo dei beni in linea rispetto a quello normalmente praticato;
- verifiche sulla effettiva esistenza della società fornitrice e alla sua operatività, attraverso accertamenti relativi a visure camerali, fatturato, esistenza e numero di dipendenti;
- verifica relativa all'oggetto dell'attività del fornitore ed alla sua coerenza rispetto alle cessioni e prestazioni fatturate;
- esistenza di approfondimenti sulla tipologia e qualifica fiscale – soggetto iva o meno - del venditore di beni e servizi ai fini della fruizione del relativo regime applicato;
- esistenza di corrispondenza documentale e a mezzo e-mail con il venditore/fornitore;
- individuazione dell'interlocutore del fornitore e ruolo ricoperto (indirizzo e-mail utilizzato, posizione nell'organigramma del soggetto fornitore ecc.);
- regolarità nella emissione, ricezione e contabilizzazione delle fatture;
- esistenza di pagamenti in entrata e in uscita puntuali e tracciati;
- esecuzione effettiva delle operazioni sottostanti all'emissione e alla ricezione delle fatture;
- contabilità regolare e conforme alle disposizioni di legge previste in materia.

Di contro, è da evidenziare come il giudizio della giurisprudenza prevalente si indirizzi in senso negativo in presenza dei seguenti elementi:

- assenza di sede del fornitore (salvo nel caso degli acquisti on-line);
- coinvolgimento dell'acquirente in attività illecite;
- assenza di prova documentale dei trasporti o della consegna dei beni;

- pagamenti in contanti;
- oggetto e attività sociale dell'azienda interlocutrice o fornitrice di beni o servizi incompatibile con quello del bene o servizio ricevuto o erogato;
- esistenza di contatti solo telefonici;
- esistenza di contatti con persone totalmente estranee all'impresa che emette o riceve la fattura;
- assenza di contratti relativi ai beni o ai servizi ricevuti o erogati;
- assenza di corrispondenza;
- assenza di fatturato, di lavoratori dipendenti ecc..
- verifica puntuale nei confronti di società con sedi all'estero il cui eventuale rapporto deve essere ispirato a principi di assoluta trasparenza e improntato sempre alla massima correttezza.

Strade e Servizi per la prevenzione dei reati tributari si è dotata di una regolamentazione dettagliata, nominativa per funzione dove sono evidenziati i compiti e le attività svolte da ciascuna figura apicale. Si evidenzia che i fornitori sono operatori economici in possesso di requisiti di onorabilità, di idoneità morale nonché capacità tecnica ed economico finanziaria. Gli elenchi sono soggetti a revisione ed aggiornamento almeno annuale e l'ufficio è tenuto a verificare eventuali variazioni chiedendo carichi pendenti della società fornitore.

Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli perfezionato e implementato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ Principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- ✓ Protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili.

## 21.2 I principi generali di controllo.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo sono indicati nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione e all'attività sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali di Strade e Servizi Srlu, i dipendenti e i consulenti, in generale, devono conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei reati di cui al capitolo 7 della Parte Generale.

## 21.3 I protocolli specifici di controllo.

Di seguito si fornisce la rappresentazione delle modalità applicative dei controlli relativamente alle attività sensibili precedentemente individuate.

Gestione di tutti gli adempimenti in materia fiscale e tributaria;

Regolamentazione il protocollo prevede che debbano essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture) da parte dell'ufficio Finanziario e in stretta collaborazione con il consulente esterno che effettua tutte gli adempimenti contabili e tributari.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Deve vieppiù essere lasciata traccia in merito ai controlli e verifiche effettuate in caso di nuovi fornitori e/o soggetti con cui la Strade e Servizi si interfaccia per la prima volta (verifiche c/o Camera di Commercio, richiesta informativa, richieste di eventuale adozione del MOG, rating di legalità e quanto altro necessario a valutare la affidabilità del soggetto che emette la fattura).

Segregazione dei compiti si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi sceglie un fornitore, chi esegue l'ordine e chi controlla la fattura; analogo principio deve essere seguito in caso di fatturazione attiva nei confronti delle stazioni appaltanti

Procure e Deleghe: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

#### Gestione dei flussi finanziari

Regolamentazione: il protocollo concerne la regolamentazione della gestione dei flussi finanziari con specifico riferimento alla necessità di prevedere la valutazione del rischio paese e controlli specifici sul conto corrente su cui effettuare il pagamento nei confronti di fornitori e partner. In particolare il protocollo prevede i seguenti aspetti: (i) segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nel processo, con esplicita indicazione dei soggetti titolati alla predisposizione delle distinte di incasso e pagamento; (ii) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella movimentazione dei conti correnti; (iii) controlli finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra il nome del fornitore a cui corrispondere il pagamento e l'intestazione del conto corrente su cui far pervenire il pagamento (non è consentito effettuare pagamenti su conti c.d. "cifrati"); (iv) divieto di effettuare pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento analoghi, fatto salvo l'ambito di applicazione della procedura per la piccola cassa; (v) definizione di specifiche soglie e limiti nel rispetto della normativa in vigore per i pagamenti e incassi da effettuare in contanti (es. magazzini); (vi) Non dovranno essere disposti pagamenti nei confronti dei fornitori con i conti correnti registrati in paesi appartenenti alle c.d. "Black List" stilate da organismi nazionali o internazionali; (vii) divieto di utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali); (viii) definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative: il superamento dei limiti può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione; (ix), Direttore Generale o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza; (x) le operazioni che comportano utilizzazione o

impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; (xi) non è consentito avere conti correnti cifrati intestati alla Società; (xii) sono previste attività di monitoraggio e archiviazione delle evidenze dei controlli effettuati.

Tracciabilità: il protocollo prevede: (i) che tutte le operazioni siano registrate su sistema aziendale di tesoreria e di contabilità, elaborati su file e archiviati in forma cartacea presso l'Ufficio Finanziario; (ii) presenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati; (iii) tracciabilità delle analisi effettuate dalle funzioni competenti nei confronti dei fornitori/partner prima di procedere al completamento delle anagrafiche, dell'ordine ed all'esecuzione del pagamento.

Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Direzione Generale) e chi esegue (Ufficio Finanziario).

Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

#### (Gestione) Contributi – Finanziamenti – Visite ispettive

Regolamentazione: il protocollo concerne le modalità di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali inerenti l'area del personale e la regolamentazione dei rapporti con la P.A. in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni, con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: (i) ambito di applicazione; (ii) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati; (iii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; (iv) modalità di reporting dei risultati delle verifiche; (v) responsabilità relative alla produzione e conservazione della documentazione rilevante.

Tracciabilità: il protocollo prevede che, essendo l'elaborazione documentale e la trasmissione agli Enti previdenziali relativa al personale dipendente affidata a consulenti esterni, copia della documentazione rilevante sia archiviata in forma cartacea o elettronica presso l'ufficio amministrativo della Società.

Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare il rispetto del principio della separazione dei compiti è assicurato dalla presenza di un Consulente Esterno a cui la società ha dato incarico di gestire tutti i rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali e dalla Società che gestisce i relativi pagamenti.

Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe interne con cui vengono esplicitati i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo, soprattutto in riferimento ai rapporti con gli enti pubblici competenti (Enti Previdenziali);

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

### Acquisti di beni, consulenze e servizi professionali

Regolamentazione: il protocollo concerne le modalità di acquisto di beni, consulenze e servizi professionali, prevedendo i seguenti aspetti: (i) analisi delle necessità dell'Ufficio e/o risorsa competente; (ii) selezione del fornitore e stipula del contratto; (iii) emissione dell'ordine; (iv) acquisto del bene/erogazione del servizio,(v) verifica che l'acquisto , la consulenza e/o qualsiasi servizio professionale abbia la dovuta causale con verifica della effettuazione dei suindicati servizi;

Tracciabilità: il protocollo prevede che tutta la documentazione riguardante l'acquisto di un bene/servizio (richieste di acquisto, ordini di acquisto, offerte, contratti, autorizzazioni al pagamento e fatture) sia archiviata (in formato elettronico/cartaceo) presso l'amministrazione.

Segregazione dei compiti: il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Direzione Generale) e chi esegue (Ufficio Amministrativo).

Procure e deleghe: il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe con cui vengono esplicitati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Attività di monitoraggio: il protocollo prevede un'attività di monitoraggio a garanzia del costante allineamento delle deleghe ai ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, nonché il monitoraggio della effettuazione della prestazione in ragione del quale viene emessa la fattura.

Per quanto attiene le altre aree sensibili, si rinvia al paragrafo 13. *"Il sistema di controllo nelle attività sensibili in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione"* e paragrafo 14. *"Sistemi di controllo sulla gestione delle attività sensibili in relazione ai reati societaria"* negli specifici Protocolli ivi individuati.

## 22 ORGANISMO DI VIGILANZA

### 22.1 Costituzione e Regolamento.

Strade e Servizi Srlu affida all'Organismo di Vigilanza (di seguito "ODV" od "Organismo") il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento.

L'ODV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo da ogni forma d'interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società.

L'ODV deve rispondere ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Inoltre, i suoi membri devono possedere requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e mancanza di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice della Società.

In ogni caso, è causa di ineleggibilità e revoca dall'incarico di membro dell'ODV l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, specie se per uno dei reati che possono comportare la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Mediante la costituzione dell'ODV previsto dal D.Lgs. 231/2001, Strade e Servizi Srlu persegue l'obiettivo di attuare al meglio la cultura dei controlli.

L'ODV può avere una composizione di tipo monosoggettivo o pluri-soggettivo, svolge la propria attività sulla base dei principi di autonomia e di collegialità (qualora sia pluri-soggettivo) e si dota di uno specifico Regolamento che disciplina in particolare:

- ✓ i criteri di designazione e nomina dei suoi componenti;
- ✓ la loro permanenza in carica;
- ✓ le attività di vigilanza e controllo;
- ✓ la rendicontazione all'Amministratore Unico delle attività svolte e delle azioni intraprese;
- ✓ la documentazione dell'attività svolta.

Il Regolamento dell'ODV è soggetto ad approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

## 22.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza.

I compiti che l'ODV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- ✓ verifica e vigilanza periodica della:
  - effettività del Modello, verificando quindi che i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
  - efficacia e adeguatezza del Modello, verificando quindi che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o dagli artt. 3 e 10 L. 146/2006;
- ✓ cura del necessario aggiornamento del Modello mediante la presentazione all' Amministratore Unico delle proposte di aggiornamento, che deve avvenire qualora si renda necessaria in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modifiche dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa, modifiche normative;
- ✓ raccolta e documentazione delle eventuali irregolarità o violazioni del Modello o del Codice Etico, che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi o dalle segnalazioni, alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e tutti coloro che dovessero venirne a conoscenza;
- ✓ verifica e accertamento delle informazioni e delle segnalazioni pervenute;
- ✓ comunicazione all' Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello o del Codice Etico, proponendo l'applicazione di sanzioni e procedimenti disciplinari, nel rispetto delle norme e del CCNL vigenti;
- ✓ verifica dell'adozione di opportune iniziative finalizzate alla divulgazione e conoscenza del Modello e alla formazione e sensibilizzazione del personale sull'osservanza delle relative disposizioni;

- ✓ organizzazione di corsi di formazione, qualora ritenga di dover integrare quelli organizzati dalla Società.

L'ODV documenta, anche mediante la tenuta di appositi registri, tutta l'attività svolta.

### 22.3 I poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, l'ODV ha il potere di:

- ✓ colloquiare, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano limitarne la sfera di operatività e/o condizionarne l'autonomia di giudizio, con ogni struttura aziendale;
- ✓ acquisire informazioni e documenti nei riguardi di qualunque struttura aziendale, a qualsiasi livello della stessa. In particolare, l'ODV deve avere libero accesso alla documentazione e ad ogni altra informazione aziendale che ritenga opportuna;
- ✓ accertare fatti e comportamenti relativi ad eventuali violazioni, o, in generale, non in linea con i principi prefissati dal Modello Organizzativo o dal Codice Etico;
- ✓ attuare specifici interventi periodici di controllo sia programmati che non programmati e anche a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- ✓ avvalersi, se del caso, della consulenza e assistenza di soggetti non appartenenti alla compagine aziendale.

All'ODV devono anche essere garantite le risorse finanziarie occorrenti per svolgere l'attività di verifica. L' Amministratore Unico approva, nel contesto di formazione del budget aziendale, un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'ODV, in modo che quest'ultimo possa disporre per lo svolgimento dei propri compiti.

### 22.4 Flussi informativi verso l'ODV.

Deve essere adottata un'apposita procedura sui flussi informativi con la quale Strade e Servizi Srlu regola le modalità di circolazione delle informazioni e la loro gestione da parte di specifici soggetti.

La violazione degli obblighi di informazione verso l'ODV è considerata illecito disciplinare e, pertanto, viene sanzionata secondo quanto delineato al capitolo 20.

Il flusso di informazioni verso l'ODV, fra cui rientrano le segnalazioni inerenti alla violazione del Modello o del Codice Etico della Società o a comportamenti illeciti in genere, devono essere effettuati in forma scritta.

La Società, al fine di facilitare i flussi informativi e le segnalazioni all'ODV, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati, quali e-mail, su indicazione dello stesso ODV.

Le informazioni verso l'ODV devono essere conservate, da parte dello stesso, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi



1. In generale, vige il principio per cui l'ODV deve essere informato mediante apposite segnalazioni scritte in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di Strade e Servizi Srlu ai sensi del D.Lgs. 231/01.
2. L'obbligo di informazione all'ODV è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza e verifica dell'organismo.

L'obbligo di dare informazione all'ODV ha ad oggetto:

- ✓ ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o dipendenti, ai quali siano contestati i reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001 o nella L. n. 146/2006;
- ✓ le violazioni del presente Modello o del Codice Etico e i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta non in linea con i principi, le procedure e le regole prefissate nell'ambito del Modello;
- ✓ le anomalie e le atipicità rispetto ai principi delineati nel Modello;
- ✓ le decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche dell'assetto societario.

Tali risultanze devono essere comunicate all'ODV immediatamente.

L'obbligo di dare informazione all'ODV riguarda chiunque (in particolare: amministratori, dipendenti e soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali a rischio reato) sia a conoscenza delle notizie o dei fatti di cui sopra.

L'obbligo di informazione coinvolge anche i soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i collaboratori, i fornitori, ecc.).

Devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'ODV, per il tramite dell'Amministratore Unico, le informazioni concernenti:

- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari
- ✓ le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello, specificando il tipo di sanzione applicata o i motivi dell'archiviazione.

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'ODV eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

Inoltre, qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e le relazioni richieste dall'ODV.

Viene comunque escluso, nella maniera più assoluta, che tutti i soggetti di cui sopra possano sostituirsi alle forze di polizia facendosi carico di attività investigative.

Strade e Servizi Srlu deve assicurare la massima riservatezza circa l'identità di coloro che effettuano una segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone segnalate erroneamente o al solo fine di arrecare un pregiudizio alle stesse.

I segnalanti in buona fede sono comunque garantiti contro ogni forma di ritorsione o penalizzazione.

La segnalazione deve essere inviata direttamente all'ODV in forma scritta.

L'ODV prenderà in considerazione le segnalazioni, anche se rese in forma anonima, qualora siano supportate da elementi fattuali.

L'ODV valuta con attenzione le segnalazioni ricevute e adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione, il responsabile della presunta violazione e altre persone a conoscenza dei fatti e acquisendo i documenti considerati rilevanti.

Ogni decisione dell'ODV deve essere motivata.

Flussi informativi periodici

All'ODV devono essere trasmessi flussi informativi periodici da tutti i soggetti coinvolti con funzioni di controllo nei processi "sensibili".

In particolare, devono essere comunicate all'ODV almeno con cadenza semestrale le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dai soggetti a tal fine individuati nel presente Modello (in particolare, nelle procedure di cui ai capitoli 20).

Tali soggetti devono, con cadenza trimestrale:

- ✓ attestare il livello di attuazione del Modello;
- ✓ indicare il rispetto dei principi di controllo e comportamento;
- ✓ evidenziare le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o, più in generale, dall'impianto normativo;
- ✓ indicare le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure.

22.5 Flussi informativi dall'ODV verso il vertice societario.

Si possono individuare tre linee di reporting dall'ODV verso il vertice societario:

- ✓ la prima, su base continuativa, direttamente all'Amministratore Unico, in forma scritta, anche a mezzo e-mail con richiesta della conferma di lettura alla seguente casella di posta elettronica: [mauro.magro@mauromagro.it](mailto:mauro.magro@mauromagro.it), nell'ambito dell'informativa sull'attività esercitata;

- ✓ la seconda, su base periodica, all'Amministratore Unico. In particolare, l'ODV comunica:
  - all'inizio di ogni esercizio: il piano delle attività che si intende svolgere nel corso dell'anno;
  - su base semestrale: una relazione informativa sull'attività di verifica e sull'esito della stessa;
  - annualmente: una relazione informativa sull'attuazione del Modello da parte di Strade e Servizi Srlu.
- ✓ la terza, immediata, all'Amministratore Unico avente ad oggetto:
  - ogni problematica significativa scaturita dall'attività svolta;
  - eventuali comportamenti o azioni non in linea con le procedure aziendali;
  - la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello.

Le comunicazioni verso il vertice societario devono avvenire in forma scritta ed essere conservate, da parte dell'ODV, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Inoltre, all'ODV può essere richiesto dall' Amministratore Unico di dare comunicazioni o presentare relazioni in merito all'attività svolta.

## 23. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

### 23.1 Funzione.

Il Modello e il "Codice Etico" devono essere rispettati da tutti i dipendenti, dai collaboratori a qualsiasi titolo e da coloro che agiscono in nome e per conto di Strade e Servizi Srlu.

In caso di violazione da parte degli amministratori, potrà essere revocato l'incarico o ridotto l'emolumento previsto, come di seguito specificato.

In caso di violazione da parte dei collaboratori o consulenti, potranno applicarsi i relativi rimedi contrattuali, come di seguito specificato.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la necessaria predisposizione, a cura dell'azienda, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare

- ✓ il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- ✓ la violazione delle misure di tutela di colui il quale segnali condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- ✓ le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

Strade e Servizi Srlu ha così adottato un sistema disciplinare finalizzato a sanzionare la violazione – con condotta attiva e omissiva – tanto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle attività sensibili, quanto dei precetti contenuti nel Codice Etico.

Detto sistema si rivolge ai lavoratori dipendenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

Il presente “codice disciplinare”, col relativo regolamento sanzionatorio, viene affisso nella bacheca aziendale e si ispira ai seguenti principi.

## 23.2 Principi generali.

La violazione – mediante condotta attiva od omissiva – dei precetti e delle procedure contenute nel Modello e dei precetti contenuti nel Codice Etico (di seguito la “Violazione”), da parte di lavoratori dipendenti della Società e/o dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e comporta l’applicazione di idonee sanzioni disciplinari, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro qualora la Violazione commessa e accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro.

In particolare, l’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare, nello svolgimento della propria attività, le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina impartite dal datore di lavoro.

L’art. 2106 c.c. prevede espressamente che l’inosservanza di dette disposizioni può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Pertanto, in caso di inosservanza, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari, la cui commissione comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari, fermo restando il risarcimento del maggior danno arrecato dalla violazione.

Tali sanzioni vengono irrogate secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL in vigore che, nel caso di Strade e Servizi Srlu, è quello di riferimento per le imprese edili ed affini – Edile Industria.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla L. n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”), ove applicabili, per quanto riguarda sia l’esercizio di tale potere, sia le sanzioni irrogabili.

Per quanto concerne il licenziamento vengono osservate anche le disposizioni della L. n. 604/1966.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- a) il sistema disciplinare deve essere debitamente pubblicizzato e portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
- b) deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l’addebito (art. 7 L. n. 300/1970): la contestazione deve essere tempestiva e deve essere informato l’Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa;

- c) le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità, rispetto alla gravità dell'infrazione (art. 2106 c.c.). In ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, al comportamento anche pregresso tenuto dal dipendente, alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e ad ogni altra circostanza rilevante.

Le sanzioni disciplinari sono:

1. il richiamo verbale, per le violazioni lievi del Modello o del Codice Etico;
2. l'ammonizione scritta, per le violazioni del Modello o del Codice Etico più gravi di quelle che possono comportare un richiamo verbale e di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;
3. la multa, di importo calcolato in base alla retribuzione oraria sino ad un massimo di 3 ore della normale retribuzione del lavoratore, in caso di condotta negligente rispetto alle previsioni del Modello o del Codice Etico;
4. la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a 30 giorni, applicabile nel caso delle violazioni di maggior rilievo del Modello o del Codice Etico;
5. il licenziamento senza preavviso, in caso di grave violazione del Modello o del Codice Etico, con atti che espongono oggettivamente la Società ad un pericolo. Deve trattarsi di una condotta tale da non consentire, nemmeno in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai singoli soggetti.

Il medesimo sistema sanzionatorio viene applicato anche ai casi relativi alle segnalazioni pervenute attraverso il sistema del whistleblowing.

Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

L'accertamento dell'illecito disciplinare è obbligatorio.

### 23.3 Misure nei confronti dell'Amministratore Unico.

In caso di violazione da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente informare il Sindaco della Società e i Soci per la convocazione senza indugio dell'Assemblea per le opportune deliberazioni, fermo restando i casi in cui vi sia l'obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria.

#### 23.4 Misure nei confronti di altre categorie di personale.

In caso di violazione da parte dei quadri e degli impiegati della Società, l'ODV trasmette una dettagliata relazione all'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile, e provvede – anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti – ad assumere le opportune iniziative, attivando il procedimento disciplinare, in base a quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile sia diversa da quella proposta dall'ODV, deve essere data idonea motivazione del dissenso.

#### 23.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi.

Ogni violazione posta in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati a Strade e Servizi Srlu da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di incarico professionale, o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione da parte dei collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati a Strade e Servizi Srlu da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, l'ODV trasmette una dettagliata relazione all' Amministratore Unico.

L' Amministratore Unico procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile, e provvede – anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti – ad assumere le opportune iniziative, perseguendo i rimedi contrattuali applicabili.

Qualora l'iniziativa ritenuta applicabile sia diversa da quella proposta dall'ODV, deve essere data idonea motivazione del dissenso.

#### 23.6 Informazioni all'ODV.

Le eventuali sanzioni disciplinari applicate al personale dipendente sono comunicate dall' Amministratore Unico all'ODV.

Inoltre, l'Amministratore Unico comunica all'ODV le iniziative assunte verso collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati a Strade e Servizi Srlu da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente.

## 24. CRITERI GENERALI PER LE PRIME ATTUAZIONI E AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL MODELLO

### 24.1 Premessa

In ragione della complessità della struttura organizzativa, di cui si è tenuto conto nel Modello, le prime applicazioni e l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello si articolano nella predisposizione di un programma di recepimento delle innovazioni (di seguito, "Programma").

Il Programma è predisposto in tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello (v. art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001). Esso individua le attività necessarie per realizzare l'efficace recepimento dei contenuti del Modello con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

#### 24.2 Casi e criteri di definizione del Programma

Si rende necessario procedere ai sopra citati interventi e, quindi, alla predisposizione del Programma in occasione:

- dell'introduzione di novità legislative nel D. Lgs. 231/2001 applicabili a Strade e Servizi Srlu (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti "prime attuazioni");
- di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo che mostrino sensibili mancanze o qualora vi siano importanti cambiamenti all'interno della struttura organizzativa o dei settori di business all'interno dei quali Strade e Servizi Srlu svolge la propria attività (gli interventi, in tali ipotesi, sono definiti "adeguamento");
- della necessità di provvedere alla revisione periodica del Modello per assicurare la continuità del mantenimento in efficacia, anche in relazione all'evoluzione della Società (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti "aggiornamento"); l'aggiornamento deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa in modo che il ciclo sia completato ogni tre - cinque anni, a seconda degli sviluppi normativi e delle modifiche.

Tali processi hanno il compito di garantire l'efficacia del Modello a fronte di modifiche normative o della Società ed eventualmente rimediare a qualsiasi mancanza del Modello stesso.

Il compito di disporre e porre in essere le prime attuazioni, l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito all'Amministratore Unico. Come nel contesto dell'iniziale adozione del Modello, l' Amministratore Unico realizzerà le prime attuazioni, l'aggiornamento e l'adeguamento in coerenza con la metodologia e i principi di controllo previsti nel Modello approvato dall'Assemblea dei soci. Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza deve comunicare all' Amministratore Unico ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere a interventi di prima attuazione, aggiornamento o adeguamento del Modello;
- l' Amministratore Unico avvia il Programma; il Programma viene predisposto e realizzato dall'Organismo di Vigilanza con il contributo delle funzioni aziendali competenti;
- i risultati del Programma, e il progressivo stato avanzamento lavori, sono sottoposti all' Amministratore Unico che dispone l'attuazione delle azioni di aggiornamento o di adeguamento.
- l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'attuazione delle azioni disposte e informa all'Amministratore Unico dell'esito delle attività.